CXLIII" TORNATA

MERCOLEDÍ 6 APRILE 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI e poi del Vice Presidente MARIOTTI

INDICE /	25 ottobre 1926, n. 1882, che aumenta per
	l'anno 1926 il contingente di esportazione per
ongedi	le pelli grezze di vitello» 7572
segni di legge (Approvazione di):	« Conversione in legge del Regio decreto
•	3 giugno 1926, n. 999, che modifica il Regio
« Conversione in legge del Regio decreto-legge	decreto 22 novembre 1925, n. 2198, relativo
lo luglio 1926, n. 1198, per l'avocazione al Regio	alla concessione di mutui industriali nella Co-
Demanio del diritto di utilizzare industrial-	lonia Eritrea e nella Somalia italiana» 7573
mente le acque salso-bromo-iodiche »	« Conversione in legge del Regio decreto-legge
« Conversione in legge del Regio decreto-legge	13 agosto 1926, n. 1634, che proroga il termine
16 agosto 1926, n. 1491, recante provvedi-	per l'applicazione dell'ordinamento ammini-
menti per la sistemazione delle Fonti demaniali	strativo-contabile nei riguardi della Colonia
di Recoaro e per le espropriazioni all'uopo ne-	Eritrea e della Somalia italiana » 7575
eessarie »	« Conversione in legge del Regio decreto-legge
« Conversione in legge del Regio decreto-legge	9 luglio 1926, n. 1368, per anticipazione di
lo luglio 1926, n. 1272, concernente la tempo-	spese per l'ultimazione delle opere di impianto .
ranea importazione dei filati di seta artificiale	idrico della Val Tidone»
nisuranti 60 mila metri e più per mezzo chilo-	« Conversione in legge del Regio decreto- egge
gramma »	17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina
« Conversione in legge del Regio decreto	di marescialli d'Italia e disposizioni relative a
3 luglio 1926, n. 1158, concernente l'autorizza-	tale grado »
ione di mutui al comune di Ferrara per la	« Conversione in legge del Regio decreto-legge
istemazione e ampliamento del proprio acque.	5 dicembre 1926, n. 2051, che modifica la legge
lotto »	(Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli
« Conversione in legge del Regio decreto-legge	infortuni degli operai sul lavoro » 7588
luglio 1926, n. 1295, concernente disposizioni	« Conversione in legge del Regio decreto
er l'esecuzione del Regio decreto-legge 17 gen-	25 novembre 1926, n. 2052, che approva dispo-
aio 1926, n. 179, che ha stabilito un contri- uto per la costruzione di case popolari per mu-	sizioni integrative per il riordinamento della
ilati e invalidi di guerra »	Cassa nazionale di assicurazione per gli infor-
« Conversione in legge del Regio decreto-legge	tuni sul lavoro »
2 dicembre 1926, n. 2127, concernente la fa-	16 settembre 1926, n. 1636, relativo alla revisiono
oltà giurisdizionale del Collegio arbitrale in	e all'assetto definitivo del ruolo ingegneri del
nateria di vertenze fra lo Stato e gli Enti an-	Regio corpo del Genio aeronautico »
cipatori per i danni di guerra »	« Conversione in legge del Regio decreto
« Conversione in legge del Regio decreto-legge	21 ottobre 1923, n. 2413, contenente disposizioni
ottobre 1926, n. 1809, recante provvedimenti in	sulle Casse di risparmio ordinarie, e del Regio
nateria di ricerca e di coltivazione mineraria » 7570	decreto 30 dicembre 1923, n. 3131, contenente
« Conversione in legge del Regio decreto	disposizioni per le filiali dei Monti di pietà di
	_

•	1
prima categoria e per la denominazione di Banca popolare »	7596
« Conversione in legge del Regio decreto 22 giugno 1924, n. 988, concernente l'uso della	<u>.</u> .
qualifica di «popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa »	7598
« Conversione in legge del Regio decreto 11 dicembre 1924, n. 2147, concernente l'uso	
della qualifica di «popolare» da parte delle Società non costituite in forma cooperativa».	7598
« Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1230, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società	
non costituite in forma cooperativa » « Conversione in legge del Regio decreto-legge	7599
1º luglio 1926, n. 1297, concernente l'uso della qualifica di « mutua » e di « popolare » da parte	,
degli Istituti di credito »	7600
10 giugno 1926, n. 1076, con cui è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, nella zona a nord-ovest	
dell'abitato »	7602
«Delega al Governo del Re per l'emana- zione di norme aventi carattere legislativo	-
per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno »	7560
Oratori:	•
Belluzzo, ministro dell'economia nazionale	
Berio, relatore	7568
CORBINO	7566 7560
« Provvedimenti relativi alla Amministra-	
zione del Fondo per il culto e del Fondo di re- ligione e beneficenza della città di Roma e agli	-
uffici del Ministero della giustizia e degli affari	7579
Oratori :	
D'Andrea, relatore 7579,	7582
Montresor	7581
Rocco, ministro della giustizia	7581
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2007, relativo alla pre-	
scrizione di somme depositate a titolo cauzio-	•
nale e di garanzia per abbonamento al casella- rio postale, spedizione di periodici, francatura	
in conto corrente ed altro »	7584
Oratori: Supino, relatore	7525
Supino, relatore	7570
Petizioni (Relazioni sulle)	7545
GAROFALO	7545 7546
Relazioni (Presentazione di) 7543, 7547, 7569,	7546 7605
Saluto del Senato Rumeno	
Uffici (Riunione degli)	
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) .	

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale; ed i sottosegretari di Stato per le comunicazioni e per la guerra.

REBAUDENGO, segretario. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albini di giorni 5; Rava di giorni 8; Viganò di giorni 10; Vitelli di giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Presentazione di disegni di legge.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione e i compiti del Comitato permanente del grano;

Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale;

Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutticoli diretti all'estero;

A nome del ministro delle comunicazioni ho poi l'onore di presentare al Senato i disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 marzo 1927, n. 938, che modifica l'art. 13 del Regio decreto-legge n. 552, del

7 marzo 1926, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti e assegni postali;

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 marzo 1927, n. 397 che chiarisce la portata dell'art. 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi della applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per l'economia nazionale della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Montresor, Morpurgo, Baccelli Alfredo, Frola, Salata, Sitta, Vigliani, Cesareo, Paulucci de' Calboli, Torraca, Luiggi, e Mariotti a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MONTRESOR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno-di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma ».

MORPURGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli enti locali delle provincie di Belluno e di Udine ed ai comuni lungo il Piave delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza. (Emanato in virtù dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1926, n. 129) » (600).

BACCELLI ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione degli Uffici centrali sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di Monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (778).

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (643).

FROLA. Ho l'onore di presentare al Senato Senato la relazione degli Uffici centrali sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonchè sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime (648);

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette (705).

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria » (659).

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane » (656).

VIGLIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo » (644).

CESAREO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925, in Palermo» (680).

PAULUCCI DE' CALBOLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio

centrale sui disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decrèto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì » (725).

TORRACA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari » (717).

LUIGGI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni degli Uffici centrali sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica (685);

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma 3°, dell'art. 7 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica 684).

MARIOTTI. A nome della Commissione permanente di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sui disegni di legge:

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dall'esercizio 1926-27 (585);

Conversione in legge dei Regi decreti 3 giugno 1926, n. 989, 5 giugno 1926, n. 990, 25 giugno 1926, n. 1068, 25 giugno 1926, n. 1225, concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26 (623).

Conversione in legge di decreti Reali concementi variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-1927 (626);

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli se-

natori: Montresor, Morpurgo, Baccelli Alfredo, Frola, Salata, Sitta, Vigliani, Cesareo, Paolucci de' Calboli, Torraca, Luiggi e Mariotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Saluto del Senato rumeno.

PRESIDENTE. Comunico al Senato un telegramma pervenutomi dal Presidente del Senato rumeno:

«Bucarest, 4 aprile 1927.

A Sua Eccellenza Tommaso Tittoni Presidente del Senato Italiano

Roma.

« Il Senato Rumeno è a conoscenza con viva soddisfazione della notizia che il Senato italiano ha ratificato il Trattato del 28 ottobre 1920 di Parigi nel quale si riconosce l'unione definitiva della Bessarabia alla Romania. In nome del Senato Rumeno esprimo il sentimento unanime di gratitudine e riconoscenza verso il Senato Italiano e l'onorevole relatore della legge, il quale con questo atto grande hanno dato una prova di più dell'interesse e dell'amicizia che portano alla Romania; con questo grande atto gli antichi legami che esistono fra i nostri popoli saranno più saldamente uniti per sempre. Evviva il nobile popolo italiano e i suoi grandi Capi.

« Il Presidente del Senato Rumeno . « F.to Gen. Coanda ».

(Vivi applausi).

Interpretando i sentimenti del Senato ho risposto nei seguenti termini:

«Roma, 5 aprile 1927.

A Sua Eccellenza il Generale Coanda Presidente del Senato Rumeno

Bucarest.

« Il Senato Italiano è orgoglioso di aver potuto contribuire a cementare sempre più i vincoli di fratellanza e amicizia fra popolo

rumeno e popolo italiano, ratificando, su proposta del Governo nazionale, il trattato che sancisce l'unione della Bessarabia alla Nobile Nazione Rumena. È per me motivo di personale letizia aver potuto proclamare il voto del Senato del Regno, a nome del quale esprimo fervidi auguri per prosperità Nazione Rumena

« Presidente Senato Italiano « TITTONI ».

 $(Vivissimi\ applausi).$

Presentazione di disegni di legge.

VOLPI, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conto consuntivo dell' Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928;

Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato.

A nome del collega ministro delle comunicazioni ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, N. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'inscrizione nelle matricole della gente di mare ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri delle finanze e delle comunicazioni delle presentazioni di questi disegni di legge, che seguiranno il corso fissato dai regolamenti.

`FEDELE, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, ministro della pubblica istruzione. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Conferimento, a titolo di onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti di istruzione artistica,

caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria, e per la difesa della Vittoria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso fissato dai regolamenti.

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenți disegni di legge già approvati dall'alto ramo del Parlamento;

Provvedimenti per la città di Zara;

Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso fissato dal regolamento.

Relazioni sulle petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Terzo elenco di petizioni.

Invito il senatore Garofalo a riferire, stante la giustificata assenza del relatore Cito Filomarino sulla petizione di cui nell'elenco.

GAROFALO, relatore. La prima petizione è quella del signor Terenzia Pietro, già maresciallo nel soppresso Corpo delle guardie di città, che si duole del provvedimento con cui venne collocato a riposo, e di inesattezze occorse nella liquidazione della pensione a lui spettante.

Il tenente Terenzia afferma che egli aveva chiesto una revisione della visita medica, per effetto della quale egli era stato messo a riposo. In ogni caso chiede un sussidio, per le sue disgraziate condizioni economiche. La Commissione propone il rinvio della pe izione al Ministero dell' interno perche voglia esaminare se la domanda, almeno nell'ultima parte, possa meritare benevola considerazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvata).

GAROFALO, *relatore*. Segue la petizione del tenente sig. Savio Basilio, il quale fa voti per la rettifica della sua anzianità di grado.

Il tenente Basilio afferma che egli, durante la guerra, ignorava le disposizioni che potevano nuocergli. Poichè sembra che questa ragione potrebbe meritare considerazione, la Commissione propone il rinvio della petizione al ministro della guerra.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Ha facoltà di riferire il senatore Milano Franco d'Aragona.

MILANO FRANCO D'ARAGONA, relatore. Sulla petizione del signor Porta Giuseppe non si riferisce per mancanza di autenticità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di riterire il senatore relatore Garofalo.

GAROFALO, relatore. L'avvocato Frugis Vito fa voti perche siano prese in considerazione alcune sue idee proposte circa i problemi delle locazioni.

L'avv. Frugis nella sua domanda accenna alla possibilità che questa questione delle locazioni possa venire innanzi al Senato e spera che, in tale evenienza, queste proposte siano prese in esame. Ma siccome non è questo il caso, si propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta della Commissione e cioè l'ordine del giorno puro e semplice è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Invito il relatore senatore Garofalo a riferire sulla petizione del sig. Capecelatro Edmondo.

GAROFALO, *relatore*. La Commissione non riferisce su questa petizione per mancanza di autenticità.

PRESIDENTE. Invito il relatore senatore Milano Franco D'Aragona a riferire sulla petizione del sig. Grosso Vittorio.

MILANO FRANCO D'ARAGONA, relatore. Il sig. Grosso Vittorio, artiere presso l'Officina Carte Valori di Torino, a nome anche di altri suoi colleghi, fa voti perchè siano modificati due articoli del Regio decreto 31 dicembre 1924, numero 2262 che li riguarda. Questi operai sono stati collocati a riposo e ove le

modificazioni potessero essere equamente apportate se ne potrebbero giovare.

Per questi motivi la Commissione propone il rinvio della petizione al Ministero delle finanze per l'equa considerazione.

PRESIDENTE. Chi approva il rinvio di questa petizione al Ministero delle finanze è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Invito il senatore Garofalo a riferire sulla petizione del sig. Ardu Vincenzo.

GAROFALO, relatore. Riferisco a nome dell'assente relatore senatore Cito Filomarino. Il capitano sig. Ardu Vincenzo dice di essere stato proposto due volte per la promozione per merito di guerra, e che ciò nonostante, non potè avere la promozione neppure a scelta. La Commissione ha creduto che le ragioni esposte dal capitano Ardu siano meritevoli di considerazione. Perciò propone il rinvio della petizione al Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Chi approva il rinvio di questa petizione al Ministero della guerra è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Invito il senatore Milano Franco d'Aragona a riferire sulla petizione dell'ing. Umberto Savoia.

MILANO FRANCO D'ARAGONA, relatore. L'ing. Savoia Umberto fa voti per asserta denegata giustizia a riguardo di una causa di separazione personale, che è passata per il Presidente dei Tribunale, per il primo Presidente di Appello e per la Corte di Cassazione. Si comprende facilmente che il Senato non abbia la competenza di ingerirsi in questa questione di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. Perciò si propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta della Commissione e cioè l'ordine del giorno puro e semplice è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Invito il senatore Garofalo a riferire sulla petizione dei Podestà di Pescasseroli, di Opi e di Villetta-Barrea.

GAROFALO, relatore. I podestà di Pescasseroli, di Opi e di Villetta-Barrea protestano contro il progetto per la costruzione di due laghi artificiali da ottenersi con lo sbarramento del fiume Sangro, l'uno nella valle di Opi,

l'altro nella valle di Barrea. Questi laghi sarebbero destinati a fornire energia idroelettrica per alimentare officine e stabilimenti industriali molto lontani. La richiesta, fatta a tale scopo dalla società «Terni», ottenne il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ma i firmatari della petizione fanno non poche osservazioni intorno agli effetti nocivi che deriverebbero dalla costruzione di quel laghi artificiali. Essi credono che, oltre a un grave danno al paesaggio del Parco nazionale di Abruzzo, costituito, per legge, in ente autonomo, quei laghi durante la stagione estiva diventerebbero fomite di infezione per le esalazioni delle vegetazioni palustri che si formerebbero sul fondo dei laghi medesimi, e quindi sarebbe a temersi con lo sviluppo di miriadi d'anofeli, la diffusione della malaria, flagello da cui finora quelle contrade sono immuni. Oltre a ciò, al previsto danno alla pubblica igiene, la formazione di questi laghi artificiali sull'altipiano rovinerebbe in gran parte le condizioni economiche di quelle contrade, perchè sarebbe spezzato il tratturo che serve al transito degli armenti, e che giova ai comuni circostanti che ricavano un fitto dai pascoli.

In fine, la costruzione di quei bacini montani sarebbe anche di grave pericolo per la debole resistenza delle dighe: e a questo proposito i firmatari della petizione ricordano i disastri di Muro Lucano e di Gleno.

Tali affermazioni, ed altre che per brevità si omettono, sono sembrate alla Commissione meritevoli di attento esame. Si tratterebbe di difendere il paesaggio, l'igiene e l'incolumità della contrada: e per tanto la Commissione, tenuto anche conto delle importanti discussioni che si fecero su questa questione nell'altro ramo del Parlamento, propone che questa petizione sia raccomandata al ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva voglia alzarsi. È approvata.

Invito l'onorevole senatore Garofalo a riferire sulla petizione. dell'avv. Vito Frugis.

GAROFALO, relatore. L'avv. Frugis Vito fa voti perchè siano accolte alcune sue proposte circa il Credito Agrario. Ma poichè non è determinato con chiarezza e precisione l'oggetto della petizione, la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva voglia alzarsi. È approvata.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mango a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MANGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gaz ed energia elettrica » (N. 622).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mango della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
1º luglio 1926, n. 1198, per l'avocazione al Regio demanio del diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche » (N. 604).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1198, per l'avocazione al Regio demanio del diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1198, che avoca al Regio Demanio il diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Viste le leggi minerarie vigenti nel Regno ed in particolare quella del 20 novembre 1859, n. 3755 e il decreto parmense 21 giugno 1852;

Visto l'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di riservare al Demanio dello Stato il diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche nel Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con il ministro dell'economia nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È devoluto al Demanio dello Stato il diritto di utilizzare industrialmente, ad ogni scopo, le acque salso-bromo-iodiche scaturienti naturalmente od artificialmente in tutta la regione appenninica adratica compresa tra la linea di culmine dell'Appennino, la linea ferroviaria Ronco, Novi, Piacenza, Bologna, Forlì, ed il corso del fiume Rabbi, restando salvo e immutato ogni diritto relativo al loro uso terapeutico.

La devoluzione di tale diritto al Demanio dello Stato è applicabile anche alle sorgenti che siano state, sotto qualsiasi forma, concesse o siano in corso di concessione in base alle leggi vigenti.

Art. 2.

L'esercizio del diritto di cui all'articolo 1 compete al ministro delle finanze. I ministri delle finanze e dell'economia nazionale, ciascuno nella sfera di propria competenza, hanno facoltà di emettere tutte le disposizioni e di attuare ogni provvedimento necessario per l'esecuzione del presente decreto e per ogni eventuale definizione di rapporti con gli interessati.

Art. 3.

Il Governo ha facoltà di estendere, mediante decreto Reale, proposto dal ministro delle finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale il diritto di cui all'articolo 1 alle acque salso-bromo-iodiche di qualunque altra parte del Regno.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1º luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Volpi — Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
16 agosto 1926, n. 1491, recante provvedimenti
per la sistemazione delle Regie fonti demaniali
di Recoaro e per le espropriazioni all'uopo necessarie » (N. 606).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1491, recante provvedimenti per la sistemazione delle Regie fonti demaniali di Recoaro e per le espropriazioni all'uopo necessarie».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1491, recante provvedimenti per la sistemazione delle Regie fonti demaniali di Recoaro e per le espropriazioni all'uopo necessarie.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1491, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'assetto delle Regie fonti di Recoaro (Vicenza) in relazione alla nuova concessione in uso ed in esercizio delle fonti stesse;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le espropriazioni strettamente occorrenti per lo sviluppo, il completamento e l'assetto dell'azienda termale demaniale di Recoaro sono dichiarate urgenti e di pubblica utilità.

I beni da espropriare saranno indicati nell'apposito piano che sarà approvato per decreto Reale, promosso dal ministro per le finanze, di concerto coi ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

Le indennità da corrispondersi ai proprietari espropriati saranno determinate, coi criteri stabiliti negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli, da un collegio peritale costituito di tre membri, uno nominato dal Demanio, uno dal proprietario espropriato ed il terzo, colle funzioni anche di presidente, viene designato fin d'ora nella persona del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le azioni della Società concessionaria delle Regie fonti demaniali di Recoaro devono essere nominative.

I nomi degli intestatari devono essere preventivamente comunicati al ministro delle finanze per il suo gradimento.

È esclusa la facoltà di convertire le azioni al portatore.

Il titolare di azioni della Società stessa non può effettuarne la cessione a favore di terzi, ai sensi dell'art. 169 del codice di commercio, nè sottoporle, comunque, a vincoli, senza averne conseguita la preventiva autorizzazione dal ministro delle finanze.

L'inosservanza del disposto del comma precedente attribuisce al Demanio il diritto di riscattare in qualunque tempo, e presso qualsiasi possessore, le azioni cedute o vincolate, col pagamento o deposito, secondo i casi, del corrispondente prezzo, calcolato, a scelta del Demanio, sul valore nominale o secondo la norma di cui al comma seguente.

Il diritto di riscatto delle azioni compete al Demanio anche nei casi di dichiarato fallimento dei loro titolari.

In tali casi il prezzo di riscatto sarà calcolato capitalizzando al cinque

per cento la media dei dividendi netti dell'ultimo quinquennio. Lo stesso diritto compete al Demanio nei casi di successione.

Art. 3.

Il funzionario che, nominato dal Regio Demanio, esercita le funzioni di sindaco presso la Società esercente, è esonerato verso la Società stessa dalle responsabilità previste dal codice di commercio e risponde del suo operato esclusivamente verso il ministro delle finanze.

Esso avrà però facoltà e diritti uguali agli altri sindaci della Società.

Art. 4.

Per la vigilanza tecnica demaniale presso le Regie fonti di Recoaro e per la tutela degli interessi del Regio Demanio connessi con l'esercizio delle fonti stesse, in dipendenza del contratto di concessione con la Società esercente, è istituito in Recoaro un ufficio con la denominazione « Ufficio governativo delle Regie fonti di Recoaro ».

L'ufficio è posto alla diretta dipendenza della Direzione generale del Demanio e delle tasse. Il personale sarà dato dall'ufficio tecnico di finanza di Vicenza, al quale è affidata anche la sorveglianza dei lavori da eseguirsi nella proprietà demaniale.

Art. 5.

I progetti di tutti i lavori ed acquisti (eccetto i progetti relativi alla manutenzione) e le innovazioni di carattere termale concernenti le Regie fonti di Recoaro dovranno riportare la preventiva approvazione dal lato tecnico, artistico, igienico, sanitario e finanziario, di apposito Comitato di vigilanza, composto di tre membri, designati, due dal Regio Demanio ed uno dalla Società esercente.

Il Comitato di vigilanza sarà presieduto da uno dei membri designati dal Demanio che il ministro delle finanze indicherà.

Il direttore generale del Demanio e delle tasse è membro di diritto del Comitato di vigilanza e potrà farsi sostituire in caso di impedimento.

I membri del Comitato dureranno in carica tre anni e potranno essere riconfermati.

Il Comitato si radunerà in Roma ed in Recoaro, con l'assistenza di un segretario ed oltre l'esame dei progetti, avrà il compito di sorvegliare l'esecuzione dei lavori, provvedere al loro collaudo ed approvare i conti finali.

Le spese pel funzionamento del Comitato sono a carico del Demanio, così pure quelle per l'ufficio governativo. La loro determinazione sarà fatta dal ministro delle finanze.

La Società esercente le Regie fonti è, però, tenuta a fornire in Recoaro, gratuitamente, i locali per l'ufficio governativo e quelli per l'esercizio della vigilanza e controllo sulla gestione, convenientemente ammobiliati, riscaldati ed illuminati.

Il ministro delle finanze ha facoltà di emanare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in leggè.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, 16 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendó di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sara poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
1º luglio 1926, n. 1272, concernente la temporanea importazione dei filati di seta artificiale
misuranti 60 mila metri o più per mezzo chilogramma » (N. 605).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1272, concernente la temporanea importazione dei filati di seta artificiale misuranti 60 mila metri o più per mezzo chilogramma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1272, concernente la temporanea importazione dei filati di seta artificiale misuranti 60 mila metri o più per mezzo chilogramma. ALLEGATO.

Regio decreto-leggé 1º luglio 1926, n. 1272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 174 del 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato con Regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea, giusta la tabella 1 annessa al Regio decreto-legge .18 dicembre 1913, n. 1453, è aggiunta la seguente:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Filati di seta artificiale, misuranti 60.000 metri e più per mezzo chilogramma	Per la fabbricazione di tessuti misti (concessione provvisoria valevole un anno)	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della concessione indicata nel precedente articolo sino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 20 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato dai Regi decreti legge 14 giugno 1923, n. 1313 e 4 settembre 1924, n. 5408.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 1º luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI VOLPI BELLUZZO. PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158, concernente l'autorizzazione
di mutui al comune di Ferrara per la sistemazione e ampliamento del proprio acquedotto »
(N. 610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158, concernente l'autorizzazione di mutui al comune di Ferrara per la sistemazione e l'ampliamento del proprio acquedotto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158, concernente l'autorizzazione di mutui al comune di Ferrara per la sistemazione e l'ampliamento del proprio acquedotto.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Ritenuto che il comune di Ferrara deve provvedere all'esecuzione di urgenti opere di sistemazione e di ampliamento del proprio acquedotto;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di speciali provvedimenti per il finanziamento delle opere stesse;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Ferrara, per la sistemazione e l'ampliamento del proprio acquedotto, è autorizzato a contrarre mutui per l'ammontare complessivo di lire 14,000,000 con gli Istituti di credito di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, e con la Cassa depositi e prestiti, limitatamente, per quest'ultima, alla somma di lire 2,000,000, che dovrà rappresentare l'ultima quota di copertura e di somministrazione del fabbisogno.

Il saggio d'interesse per la somma che sarà mutuata dagli istituti di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sarà determinato con decreti del ministro per le finanze; il saggio d'interesse della quota da mutuarsi dalla Cassa depositi e prestiti, sarà del 4.50 per cento.

Lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi dell'intera operazione di mutuo nella misura fissa del 2 per cento all'anno.

I mutui saranno garantiti con delegazioni sulla sovrimposta fino alla somma disponibile entro i limiti di legge, e per la rimanenza con delegazioni sul dazio consumo entro i limiti di legge.

Per ciascuna quota dell'intera operazione di lire 14,000,000 il comune di Ferrara seguirà le norme e le modalità prescritte per l'istituto mutuante.

Art. 2.

La concessione degli anzidetti mutui è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge 25 giugno 1911, n. 586, e del Regio decreto 30 nocembre 1923, n. 3132, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, in quanto siano compatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Al pagamento del concorso statale negli anzidetti mutui sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 123 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1925-26 e a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Con decreto del ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni nella denominazione del suddetto capitolo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per conversione in legge, e il ministrò proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Volpi — Federzoni

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sara poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
9 luglio 1926, n. 1295, contenente disposizioni
per l'esecuzione del Regio decreto-legge 17
gennaio 1926, n. 179, che ha stabilito un contributo per la costruzione di case popolari per
mutilati ed invalidi di guerra » (N. 609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, contenente disposizioni per l'esecuzione

del Regio decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, che ha stabilito un contributo per la costruzione di case popolari per mutilati ed invalidi di guerra ».

Prego l'onorevele senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, contenente norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, che ha stabilito a carico dello Stato un contributo per la costruzione di case popolari per mutilati ed invalidi di guerra; rettificandosi in « trentennio » la parola « triennio » scritta nell'art. 7 ultimo comma del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 2 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, con cui fu assegnato un contributo statale per la costruzione o l'acquisto di case per mutilati e gli invalidi di guerra muniti di pensione vitalizia;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvidenze dirette a coordinare e facilitare i mutui destinati a tali costruzioni o acquisti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato, di concerto con i ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'ordinamento e l'unità di indirizzo di tutto ciò che concerne la concessione e la somministrazione dei mutui di cui all'art. 1 del Regio decreto legge 17 gennaio 1926, n. 179, e la vigilanza amministrativa e tecnica sull'erogazione del denaro mutuato, sugli acquisti e sulle costruzioni, nonchè sull'assegnazione delle case costruite o acquistate con i mutui, ferma restando, però, in ogni caso la competenza in materia da parte del Ministero dei lavori pubblici e della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare, ai sensi della vigente legislazione sull'edilizia popolare ed economica, è istituito con sede in Roma, alla dipendenza del Capo del Governo Primo Ministro, un « Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra » avente personalità giuridica e gestione autonoma ed equiparato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti fiscali, tranne che per quanto è regolato dal presente decreto.

Le cooperative edilizie tra mutilati e invalidi di guerra che hanno ottenuto mutui edilizi con contributo statale indipendentemente dal Regio decreto-legge succitato, potranno aggregarsi all'Ente alle condizioni e con le modalità da fissarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'Ente sarà amministrato da un Comitato composto di un presidente, di un vice-presidente, di un direttore e di quattro membri, nominati tutti dal Capo del Governo Primo Ministro, il quale potrà sceglierli anche fra i funzionari delle Amministrazioni statali senza però che per tali incarichi essi siano allontanati dal loro posto e dalle loro mansioni.

Il presidente nominerà i tecnici dell'Istituto e gli altri funzionari che il Comitato riterrà necessario.

Art. 3.

LEGISLATURA XXVII - 1ª SESSIONE 1924-27 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 6 APRILE 1927

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche concederà all'Ente edilizio di cui all'art. 1 del presente decreto, per il finanziamento delle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra muniti di pensione vitalizia, sino all'importo di quaranta milioni all'anno, per un quinquennio a cominciare dal 1926 mutui assistiti dalle due garanzie, congiuntamente, previste dall'art. 2, secondo comma, del Regio decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, emettendo in corrispondenza obbligazioni di una serie speciale.

La Cassa depositi e prestiti e tutti gli altri istituti di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, all'art. 32 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e 1 del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 450, acquisteranno ed imputeranno alle proprie riserve le anzidette obbligazioni del Consorzio di credito, ciascuno nella misura da fissarsi con decreto del ministro per le finanze, col quale saranno pure determinati il saggio d'interesse dei mutui, quello delle obbligazioni e tutte le altre condizioni e modalità di tali operazioni, ivi compreso il regolamento dei mutui col Consorzio di credito in dipendenza del differito rimborso delle somme da parte delle cooperative, ai sensi del disposto dell'art. 5 del Regio decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179.

Art. 4.

Nel pagamento degli interessi sui mutui, di cui all'art. 3 del presente decreto, contribuiranno, per la durata del periodo di ammortamento, oltre allo Stato, ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra nella misura del 0.50 per cento all'anno e l'Opera nazionale per i combattenti nella misura del 0.25 per cento all'anno.

Art, 5.

Tutti i contributi nel pagamento degli interessi saranno corrisposti direttamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche, mentre il mutuatario del Consorzio sarà l'Ente edilizio di cui all'art. 1 del presente decreto, che a sua volta farà i mutui alle cooperative fra i mutilati e invalidi di guerra (muniti di pensione vitalizia) allo stesso saggio d'interesse che corrisponderà al Consorzio mutuante.

Le cooperative che conseguiranno tali mutui corrisponderanno all'Ente edilizio per una volta tanto l'uno per cento per diritti e spese di contratto col Consorzio di credito e per le spese di amministrazione dell'Ente stesso.

Con deliberazione dell'Ente edilizio, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici, saranno stabiliti i corrispettivi per le spese del progetto e della direzione dei lavori, di cui l'Ente sia incaricato dalle cooperative.

Art. 6.

I rapporti col Ministero dei lavori pubblici, con la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare e con qualsiasi altra autorità o organo, per i mutui e le case di cui nel decreto 17 gennaio 1926, n. 179, si svolgeranno soltanto con l'Ente edilizio di cui all'art. 1 del presente decreto fino al momento dell'assegnazione e stipulazione del mutuo individuale con i singoli soci delle cooperative.

Art. 7.

Tutti gli atti e contratti con le cooperative che fanno capo all'Ente edilizio e con i soci di queste relativamente ai mutui e alle case di cui al Regio decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, saranno stesi in carta libera e stipulati in forma amministrativa da un funzionario dell'Ente edilizio col corrispettivo di centesimi 10 per ogni 100 lire mutuate.

La registrazione degli atti e contratti di cui al primo comma del presente articolo, le iscrizioni, le trascrizioni, annotazioni, divisioni e cancellazioni ipotecarie dipendenti dai mutui di cui nel presente decreto saranno fatte col pagamento della tassa fissa, che graverà sulle cooperative.

Alle rinnovazioni d'ipoteca alla scadenza del triennio provvederanno d'ufficio i conservatori delle ipoteche gratuitamente.

Art. 8.

Per le spese di primo impianto dell'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra, l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e l'Opera nazionale per i combattenti concorreranno la prima nella misura di lire 30,000 e la seconda di lire 10,000 una volta tanto.

Art. 9.

Con decreto del Capo del Governo Primo Ministro saranno stabiliti l'ordinamento dell'Ente edilizio, gli emolumenti e l'uso gratuito di una sede in un edificio dello Stato.

Salvo le modifiche apportate dal Regio decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, e dal presente, si applicano all'edilizia dei mutilati e invalidi di guerra le disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo Primo Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Volpi — Giuriati — Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sú questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di legge di un solo articolo, sara poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
12 dicembre 1926, n. 2127, concernente la facoltà giurisdizionale del Collegio arbitrale in
materia di vertenze fra lo Stato e gli Enti an
ticipatori per i danni di guerra » (N. 681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2127, concernente la facoltà giurisdizionale del Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Enti anticipatori per i danni di guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2127, concernente la facoltà giurisdizionale del Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Enti anticipatori per i danni di guerra.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2127 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 24 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, concernente la istituzione di un Collegio arbitrale per la decisione delle vertenze tra lo Stato e gli Enti anticipatori relativamente ai danni di guerra; Visto il Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1921, che ha apportato alcune modificazioni al funzionamento del Collegio arbitrale;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare e rendere più spedita la liquidazione dei rapporti fra le Amministrazioni dello Stato e gli Enti predetti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, e col ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale, costituito giusta il Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, potrà decidere le questioni proposte dalle parti intorno ai criteri di liquidazione dei rapporti dipendenti dal servizio di anticipazione in conto risarcimento dei danni di guerra tra lo Stato e gli Enti anticipatori, anche con la semplice statuizione delle norme da seguire in determinate categorie di casi, senza farne applicazione singolare a ciascuno di questi.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Volpi — Rocco.

v. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutino segreto.

Discussione del disegno di legge: « Delega al Governo del Re per l'emanazione di norme aventi carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno » (N. 683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo del Reper l'emanazione di norme aventi carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare norme aventi carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno, integrando, modificando o sopprimendo le disposizioni attualmente vigenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SCADUTO. Chiedo di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCADUTO. Questo disegno di legge ha per mira l'unificazione della legislazione mineraria. Ma dentro questo disegno di legge, oltre l'unificazione vera e propria, ci sta un'altra cosa, che è molto più importante dell'unificazione, e quest'altra cosa è il trattamento uguale che sarebbe fatto alle provincie Toscane, Napoletane e Siciliane, rispetto al resto del Regno, riguardo al diritto di proprietà del sottosuolo.

Ora che si unifichi la legislazione in tutto ciò che non ha rapporti con i diritti di proprietà, è un vantaggio ed una semplificazione; ma riguardo ai diritti di proprietà, desidero avere dei chiarimenti sugli intendimenti dell'on. Ministro proponente, sul punto non della proprietà in genere, ma dei diritti già quesiti sopra il sottosuolo in queste provincie. Noi sap-

piamo che nelle provincie siciliane sopratutto l'industria mineraria fondamentale è quella dello zolfo, che questa industria prospera anche in talune provincie napoletane, e conosciamo quali siano le industrie minerarie della Toscana. Ora da secoli la legislazione mineraria è diversa, in senso che il sottosuolo della Sicilia, del Napoletano, e della Toscana appartiene ai proprietari del soprasuolo, quindi da questi proprietari sono state spese nel sottosuolo enormi somme per fare delle ricerche prima e poi per l'impianto di macchinari, che costano milioni e milioni. Ora evidentemente il Governo non ha intenzione di avocare allo Stato puramente e semplicemente; giacchè questa avocazione allo Stato sarebbe in parole povere una spogliazione. Certo questa non è l'intenzione del Governo; ma parlo unicamente per avere delle dichiarazioni che rassicurino. Sopra questo punto specialmente va notato, che si verificherebbe un fenomeno stranissimo, qualora si facesse l'avocazione allo Stato puramente e semplicemente, perchè molti di questi sottosuoli sono stati venduti dal Demanio dello-Stato ai privati. Ora ci verremmo a trovare in questa condizione, che il privato ha comperato dallo Stato il sottosuolo ed ora lo Stato viene a dire: ve l'ho venduto, ma lo riprendo senza indennità.

Evidentemente sarebbe un caso di evizione, per cui lo Stato, anche quando dicesse me lo riprendo, dovrebbe rispondere all'acquirente della evizione che si verifica per opera dello Stato stesso. Quindi, ripeto, non attribuisco al Governo l'intenzione di non rispettare i diritti quesiti, ma ho detto queste parole solo per avere dichiara ni rassicuranti dal Ministro proponente.

A questo proposito faccio una distinzione: io, quando parlo di diritti quesiti, non intendo parlare di tutto il sottosuolo della Sicilia, del Napoletano e della Toscana, ma di quel sottosuolo dove si sono fatti i lavori di ricerche e di coltivazioni, dove si è comperato il sottosuolo indipendentemente dal soprasuolo, come cosa a sè, dove si è trasmesso il sottosuolo, per ragioni ereditarie o per altre vie, indipendentemente dal soprasuolo. Questi sono diritti quesiti; se poi ci sono terreni dove non si è comperato il sottosuolo, dove nessuna specu-

lazione o ricerca si è fatta, ammetto che lo Stato possa dire: questo sottosuolo in cui non c'è nessuna spes juris, questo lo avoco a me. Per l'altro, dove ci sono stati milioni di spese, immagino che sia intenzione del Ministro che siano rispettati i diritti quesiti.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Onorevoli senatori. Desidero esporre le ragioni giuridiche e tecniche che mi hanno indotto ad affrontare il problema della unificazione della legge mineraria chiedendo alla Camera, che l'ha concessa, al Senato, che certamente la concederà, l'autorizzazione ad emanare le nuove norme che devono regolare la ricerca e la coltivazione delle miniere e delle cave in tutte le regioni d'Italia.

La presenza in quest'Aula di illustri giuristi, di magistrati e di tecnici di gran fama, mi ha convinto della utilità di illustrare tali ragioni con l'ampiezza necessaria, nell'intento di prospettare al Senato quali saranno le basi della nuova legislazione mineraria italiana, che, come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, sostituisce ben 13 legislazioni provinciali o regionali o interregionali ereditate dai governi che nel secolo scorso e prima del 1870 amministravano l'Italia.

Le considerazioni, che furono ampiamente esposte alla Camera dei deputati, nella relazione del 21 maggio 1926, e largamente riassunte nella relazione al Senato il 18 gennaio decorso, portano a mio giudizio, a consigliare di non chiedere alle assemblee politiche l'esame di questioni complesse, di carattere eminentemente tecnicò, che meglio possono essere demandate come ogni altra legge organica, al potere esecutivo, il quale soltanto è in possesso degli elementi indispensabili per definirle adeguatamente.

Nella legislazione mineraria, gli elementi economici si ingranano, infatti, così strettamente con gli elementi giuridici e con quelli tecnici; quest'ultimi segnatamente sono di natura così varia, da quelli geologici agli industriali, da richiedere, per una esatta valutazione, analisi accurate ed esperienza non breve di siffatte forme di attività.

A rendere ancora più ardua la definizione dei rapporti inerenti alle industrie minerarie, concorrono potentemente gli interessi in contrasto. Di fronte alla autorità dello Stato che, nell'interesse pubblico, si afferma sempre più decisamente nel campo delle attività minerarie, resiste, nelle forme più diverse — manifeste alle volte, ma più sovente larvate, — l'interesse del singolo, il quale concependo ipertroficamente il diritto di proprietà ed invocandone a voce troppo alta la santità indiscussa ed indiscutibile, tenta, sebbene indarno, di arrestare l'evolversi fatale degli istituti giuridici.

È questo sostanzialmente, il motivo per il quale naufragarono i tentativi fin qui ripetùti per dare all'Italia una disciplina uniforme del diritto minerario.

Le vicende parlamentari di un periodo storico, nel quale la potestà dello Stato erasi grandemente affievolita, vi concorsero certamente, ma non sarebbero valse, di per sè sole, ad impedire la tanto invocata unificazione di questo ramo vitale del nostro diritto positivo. È questa, invero, l'unica o pressochè l'unica branca della nostra legislazione, nella quale permanga ancora e sia tuttora vivo il ricordo della preesistente divisione politica. Soltanto così si spiega perchè dal 18 novembre 1862 al 3 giugno 1924, per il corso cioè di oltre 60 anni, da quello Pepoli a quello del senatore Corbino, ben 22 disegni di legge furono inutilmente sottoposti all'esame delle Camere: E tale eloquente esperienza dimostra, meglio di ogni altro rilievo, quanto fosse indispensabile troncare gli indugi, chiedendo a favore del Governo del Re la facoltà di emanare le norme complesse e delicate che il Parlamento non poteva dare e non dette.

Ma la delega che il Governo ha chiesto non deve costiture un puro atto di fede. Il Governo desidera anzi esporre i principi fondamentali, ai quali intende informare la nuova legge mineraria. E ciò intende di fare e fa anche se, per un doppio ordine di considerazioni, possa apparire superfluo.

La lunga elaborazione che ebbe presso di noi il nuovo diritto minerario non fu senza frutto. Sotto la spinta dei bisogni nuovi prospettati dall'industria mineraria, in relazione all'evolversi degli ordinamenti pubblici ed and the sales and the sales are some and the sales and the sales are

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 APRILE 1927

in relazione anche al movimento scientifico determinatosi nella più parte dei paesi civili, che tanta cura posero sempre nel regolamento di tal forma di attività, la concezione degli istituti fondamentali si andò notevolmente ammodernando e sempre meglio adattandosi alle esigenze predette. Si andò anzi formando, intorno a tali istituti, una specie di communis opinio, che accoglie sempre più largamente il consenso degli studiosi e dei pratici. Gli interessi particolaristici tentano naturalmente ancora di affermarsi, ma con credito sempre più scarso. Per questo verso le provvidenze nuove non possono più sorprendere alcuno, ma meno ancora lo possono per un riflesso di ordine politico.

Con la instaurazione del Regime Fascista, si è riaffermata l'autorità dello Stato: gli interessi dell'individuo sono, oltre che rispettati, tutelati. Ma la libertà di azione, anche nella sfera patrimoniale, si concepisce e si regola in funzione delle esigenze collettive. La proprietà non è soltanto un diritto: è anche un dovere, sopratutto quando ha per contenuto le ricchezze del sottosuolo. Dal Governo Nazionale Fascista non potrà mai emanare una legge che conferisca al singolo il diritto di taglieggiare lo Stato o di sbarrare le vie del progresso che, in mezzo a grandi difficoltà, cerca di aprirsi l'economia pubblica.

I PRINCIPI BASILARI DELLA LEGGE.

Quali saranno i principi basilari della nuova legge ?

Accennerò naturalmente, ai concetti fondamentali, ossia al principio informatore del sistema; alla struttura di esso; al congegno delle norme predisposte per regolare il graduale passaggio dagli antichi sistemi al sistema nuovo. Una analisi maggiore sarebbe superflua, in quanto i particolari non rappresentano che sviluppi logicamente necessari di questi principi.

La prima e basilare questione che si presenta è quella concernente la posizione dello Stato rispetto all'industria mineraria.

Come è noto, permangono ancora, nella nostra legislazione, i sistemi più disparati, rappresentanti i tre tipi fondamentali che sorsero e si affermarono nel tempo: il sistema demaniale, il sistema fondiario, il sistema misto. Come ebbi ad accennare poc'anzi, non mancano sostenitori dell'uno e dell'altro sistema, in buona ed in cattiva fede. Ma sulla via maestra della scienza e della pratica industriale, per la sempre più persuasiva eloquenza delle necessità innegabili proprie dell'economia pubblica, i dissensi, una volta numerosi ed aspri, si sono andati componendo in una opinione largamente prevalente, che ha di non poco favorito l'opera riformatrice del legislatore.

D'altra parte l'esperienza ha messo in evidenza gli inconvenienti dei due ultimi sistemi e specialmente del secondo: e basti pensare alle condizioni delle industrie minerarie nelle provincie dove è vigente il sistema fondiario, alla decadenza, per citare un esempio, delle industrie zolfifere siciliane, all'abbandono quasi completo di quella del rame in Toscana.

Se per un altro Governo dubbia poteva essere la scelta, questa non poteva in alcun modo apparire incerta per il Governo Nazionale Fascista. In una sfera di attività così importante, come quella che ha per oggetto la ricerca assidua e la valorizzazione progressiva delle energie e delle ricchezze del sottosuolo, la affermazione dell'autorità pubblica doveva essere e sarà ferma e precisa.

Sorvolo sulle forme ibride dei sistemi intermedi, che degli altri hanno sovente tutti i difetti, senza averne i pregi, e mi tengo alle due concezioni antitetiche fondamentali. Per un malinteso rispetto della proprietà privata, il Governo dovrebbe accogliere, secondo qualche melanconico lodatore di un passato che non torna, il sistema fondiario. Ma questo è oramai storicamente superato. Non soltanto per considerazioni economiche, ma anche e sopratutto per validi motivi giuridici, dovette ripudiarsi la concezione assoluta del diritto di proprietà. Fu dimostrato che interessa sommamente l'economia pubblica svincolare la disponibilità del sottosuolo da quella della superficie. Raramente il superficiario possiede la capacità tecnica ed economica per correre l'alea altissima che presenta la industria delle miniere. Il più delle volte, il proprieta rio del soprasuolo si limita a soffocare, per le pretese più smodate, ogni più ardita iniziativa.

Ma fu dimostrato non meno irrefutabilmente che la scienza e la pratica del diritto, lungi dal far propria e dal tutelare, condannarono sempre la iperbolica visione del diritto di proprietà. Invano, infatti, fu invocata e s'invoca l'autorità del diritto romano. Questo, data la sua struttura eminentemente concreta, non ebbe mai della proprietà una concezione assoluta: tale affermazione, d'altronde, mal poteva aversi in un sistema giuridico che tanta parte faceva alle necessità pubbliche. Come è oramai luminosamente dimostrato da giuristi di altissima autorità, la dottrina del sistema fondiario ebbe qualche fortuna nell'evo medio, segnatamente nel periodo di lotta fra i sovrani ed i signori, nella controversia per 'i «signoraggi» e deve attribuirsi, più che alle fonti romane, all'opera dei glossatori.

Prescindendo, pertanto, dalla sua legale e positiva formulazione, alla quale potrà concorrere la poderosa opera di codificazione in corso, è giocoforza affermare, senza ulteriore indugio, il principio fondamentale inderogabile, che il diritto di ricercare e di coltivare le miniere nel Regno può ripetersi soltanto dalla sovrana autorità dello Stato.

Da tale principio, discende, come logica applicazione, il regolamento dei singoli istituti; il permesso di ricerca e il rilascio della concessione che abilita alle coltivazioni minerarie; la vigilanza sull'esercizio della attività mineraria, tanto se diretta alle indagini, quanto se r volta allo sfruttamento dei giacimenti; la subordinazione delle esigenze industriali a quelle superiori degli interessi politici e militari; le limitazioni e gli oneri stabiliti a fini di polizia mineraria, a tutela delle maestranze, per lo studio segnatamente economico e statistico dell'attività industriale suddetta; la revoca delle facoltà accennate nei casi di constatata inadempienza.

Anche la semplice ricerca di sostanze minerali non può essere lasciata all'arbitrio del privato. La legislazione di guerra e del dopo guerra, in particolare quelle sui combustibili, sugli zolfi e sulle sostanze radioattive, hanno suggerito, con la loro esperienza utile, di subordinare a controllo le iniziative private che si volgono alla esplorazione del sottosuolo. Tale disciplina si ravvisa sopratutto necessaria nei riguardi di alcune materie prime che,

per la loro importanza grande, interessano non soltanto l'economia pubblica, ma la stessa difesa dello Stato.

Individuato che sia un giacimento industrialmente coltivabile, la facoltà di sfruttarlo può e deve essere esclusivamente conferita a chi mostri di possedere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, i requisiti indispensabili che stiano a dimostrare la sua capacità tecnica ed economica. In tal modo, mentre saranno favorite le imprese serie, che si accingono all'opera con coscienza piena delle difficoltà che presenta, potrà essere assicurata la esclusione di tutti coloro, e non son pochi, che si avventurano in cimenti del tutto impari alle loro forze, il più delle volte speculando sulla buona fede altrui o quanto meno ingegnandosi di conseguire, con trapassi accorti, il profitto che non possono trarre dalla lavorazione diretta.

Lo stesso atto di concessione deve stabilire le modalità tutte, cui la coltivazione è sottoposta a guarentigia dello Stato e dei terzi. Occorre frustrare, a priori, i tentativi frequenți di imprese che, mal corrispondono alla fiducia del Governo, immobilizzano per lunghi anni zone alle volte promettenti dalle quali altri potrebbe trarre profitto notevole per sè e per l'economia generale. Non è meno giusto salvaguardare l'interesse dei terzi e sovratutto quello degli scopritori che, per mancanza dei requisiti indispensabili, non conseguissero la facoltà di coltivare il giacimento. Considerazioni di equità evidente consigliano di assicurare ad essi il premio e gli indennizzi adeguati.

Per ovvie ragioni, di carattere anche politico e militare, lo Stato non può disinteressarsi della struttura e del funzionamento delle aziende minerarie. Ciò è sopratutto manifesto per le zone di confine è per le altre che presentano un interesse particolare per la difesa. Nel rilascio dei permessi di ricerca, come nel conferimento delle concessioni di coltivazione tali esigenze debbono essere tenute presenti. Ma non soltanto per tali finalità incontrovertibili, l'esercizio delle miniere deve essere invigilato. Salda deve essere sempre l'ispezione che rientra nella polizia mineraria, assidua quella in particolar modo diretta ad assicurare la prevenzione degli infortuni e

l'igiene del lavoro; non meno diligente l'altra, volta sopratutto a fini d'indagine scientifica, con la raccolta di elementi statistici indispensabile per seguire il movimento dell'industria mineraria.

Ma un istituto sopratutto deve essere fortemente ordinato: quello della revoca. Lo Stato ha preso e prende tuttora iniziative non poche per favorire l'industria mineraria.

Si è assunto e si assumerà ancora, quando occorresse, carichi non pochi e non piccoli per sostenerla e favorirne lo sviluppo, perchè è profondamente convinto della importanza che esse assumeranno per la politica economica inaugurata dal Governo fascista.

Tuttavia, per le stesse finalità altissime che lo hanno indotto a tale intervento, non può consentire e non consentirà agli speculatori di rimanere inoperosi o di simulare comunque attività che non rispondono ai sani criteri dell'arte e dell'economia mineraria. Si è cercato e si cercherà di semplificare in ogni modo il procedimento per conferire le concessioni ai volenterosi, ma si è semplificato e si semplificherà non meno il procedimento per pronunziare la decadenza di chi si è dimostrato o si dimostrerà immeritevole della concessione avuta. Il concessionario dovrà considerarsi come investito da una funzione pubblica. Per l'importanza che hanno nella economia moderna le materie prime e per l'autorità da cui discende la facoltà di ricercarle e coltivarle, egli, più che il diritto, ha il dovere di dare alle imprese tutte le sue forze. Il concessionario che manca a tale dovere deve essere annoverato fra i disertori.

Entro questi termini, che per necessità superiore sono fissi e rigidi, il sistema si svolge però con la necessaria elasticità sia per quanto riguarda la durata che l'estensione delle concessioni.

Per quanto riguarda la durata della concessione fu lungamente dibattuta la questione concernente la temporaneità o perpetuità della concessione. Si sostenne e si sostiene dai più che la prima delle forme suddette, la temporaneità, sia da considerarsi inscindibilmente connessa con il principio della demanialità del sottosuolo. Data la indisponibilità di questo, la facoltà di usarne non potrebbe essere che limitata nel tempo. E a tale principio si

ispirarono gli ultimi disegni di legge presentati al Parlamento.

Ora è evidente che non è consigliabile irrigidirsi in una questione formale, che si dimostra d'importanza relativa, tanto nel campo dottrinale quanto in quello pratico. Giuridicamente, infatti, non appare del tutto sicura l'affermazione che della temporaneità fa una conseguenza inevitabile del concetto di demanialità predetto. Anche sui beni di demanio pubblico è dato concepire una concessione perpetua, sempre che questa sia revocabile. Praticamente, la questione si dimostra poi di importanza anche meno preoccupante. Difatti, una concessione che si prolunga per 99 anni – siccome disponeva l'ultimo dei progetti accennati - può considerarsi sostanzialmente perpetua. Nella maggioranza dei casi, invero, la miniera sarà esaurita prima che tale termine spiri. Nella ipotesi meno frequente, in cui la miniera allo spirare di tale termine si dimostri ancora coltivabile, la concessione non potrà non essere rinnovata a favore di chi la ebbe per si lungo periodo di tempo, e si dimostrò adempiente agli obblighi imposti.

Sembra pertanto miglior partito di poter scegliere fra le due forme anzidette, a seconda del caso. Mentre appare evidentemente eccessivo conferire una concessione perpetua per la coltivazione di un modesto banco lignitifero, può sembrare ragionevole, e sopratutto conforme alle esigenze di una robusta organizzazione industriale, conferire la perpetuità della concessione ove trattisi di coltivare una miniera di zinco, di mercurio o di rame. Non alla stregua di un critério aprioristicamente posto, ma al lume della tecnica e secondo le occorrenze dell'economia pubblica, il Consiglio superiore delle miniere, il supremo corpo consultivo che presiede a tale servizio, potrà suggérire al Governo ciò che meglio convenga stabilire nei casi singoli.

Oltre che essere elastico nel tempo, il sistema che informa la legge sarà elastico nello spazio Intendo abbandonare i limiti ferrei fin qui seguiti per il rilascio dei permessi di ricerca e per il conferimento delle concessioni. Costringere l'amministrazione pubblica entro limiti preordinati, è errore tecnico evidente. Tale fissità di criteri appare anche più im-

barazzante ove l'attività mineraria si volga alla ricerca o allo sfruttamento di sostanze che ordinariamente mineralizzano in giacimenti di notevole estensione, È strano volere segmentare, con accorgimenti amministrativi. ciò che in natura si presenta organicamente uno. Nella pratica, si è ricorso e si ricorre sovente alla molteplicità, spesso inverosimile, dei permessi e delle concessioni, espediente poco serio, che contraddice il sistema e ne mette in luce tutta la inconsistenza. Pertanto. anche per ciò che si riferisce alla estensione delle zone per le quali si consente la facoltà di indagine o di coltivazione, sembra più conforme alla realtà bandire ogni limite fisso precostituito.

Allo stesso criterio saranno ispirate le norme che disciplineranno l'esercizio della attività mineraria. È interesse pubblico manifesto che i permissionari ed i concessionari attendano con la maggiore alacrità possibile alle investigazioni ed alla coltivazione delle sostanze minerali. Per assicurare l'adempimento questo fondamentale dovere, saranno dettate, come ho promesso, disposizioni severissime. Ma non possiamo nemmeno chiudere gli occhi alla realtà. La tecnica mineraria, sconsiglia sovente ricerche simultanee, che potrebbero dimostrarsi, oltre che dispendiose, senza frutto. Le vicende del mercato, d'altra parte, tolgono non poche volte, anche al concessionario più serio, la convenienza industriale a proseguire nella impresa. La potestà pubblica non può ignorare tali necessità inderogabili e deve avere la facoltà, accertate che esse siano, di consentire che le lavorazioni si svolgano gradualmente o siano temporaneamente sospese, per evitare danni immeritati o crisi non meno pericolose.

LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Il Governo intende affermare i nuovi principî, ma desidera altresì che il passaggio dagli antichi al nuovo sistema avvenga gradualmente, col minor possibile spostamento degli interessi precostituiti. Pur disponendo, pertanto, la trasformazione dei diritti sorti sotto l'impero delle disposizioni molteplici fin qui vigenti, e pur prescrivendo la commutazione dei

vecchi titoli di possesso nei nuovi, perchè tutta la attività mineraria italiana si uniformi ai principi più rispondenti alle necessità dell'economia pubblica, avrà cura che nessun apprezzabile interesse resti senza tutela effettiva. È d'interesse pubblico anche la continuità delle lavorazioni e la tranquillità dei possessi.

In conformità di tali principi, saranno senz'altro conservate, pur sotto la disciplina della legge nuova, le indagini e le concessioni fin qui per qualsivoglia titolo conferite, semprechè, potrebbe essere superfluo aggiungerlo, non siasi incorso per esse in motivi di decadenza.

Il diritto di proprietà sul sottosuolo, nelle regioni ove è tuttora vigente il regime fondiario, sarà armonizzato con i principi nuovi. Le miniere attualmente in esercizio saranno date senz'altro in concessione perpetua. Più che la sostanza, muterà per esse la forma del diritto. Delle miniere inattive, sarà consentita la ripresa dei lavori, entro un congruo termine. Persino del semplice diritto di proprietà, che non abbia ancor dato vita ad una attività mineraria, sarà tenuto conto preferenziale, nel rilasciare i nuovi permessi di ricerca o nel conferire le concessioni nuove.

CONCLUSIONE.

Con questi ed altri temperamenti notevoli, il passaggio fin qui tanto temuto e deprecato dal vecchio al nuovo regime, si compirà senza scosse: forse col gradimento e plauso di molti che a torto lo paventavano e lo paventano, più adusati a considerare i sistemi nella loro concezione astratta, che a valutarli nella loro formulazione ed applicazione concreta.

Io sono certo, pertanto, che la maggior parte degli italiani accoglierà con entusiasmo tale improrogabile riforma, rendendosi conto delle necessità giuridiche, economiche e politiche che la impongono.

Non è più consentito che in questa Roma, maestra di diritto alle genti, tardi più oltre ad essere dettata la norma che unifichi ed ammoderni una branca tanto importante della legislazione patria. Economicamente, non è chi non vegga quanto la libera disponibilità del sottoterra sia strettamente collegata con

il rifiorire della nostra industria e con la nostra ricostituzione economica in generale.

L'affannosa ricerca delle occulte materie prime del nostro sottosuolo, che il Governo promuove con fervido impulso, rimarrebbe sterile, se il legislatore non sgombrasse il terreno dei detriti del passato, i quali impediscono lo sviluppo delle iniziative che stanno sorgendo, sembrerebbe quasi per magico intervento, se in questo caso la magia non fosse che fede.

Politicamente, non è possibile trascurare il movimento che in tutti i paesi civili si è nel dopoguerra manifestato, per adattare la legislazione mineraria alle necessità supreme della più larga disponibilità di materie prime ed alle esigenze della difesa nazionale. Ma è sopratutto necessario ed urgente uniformare l'indirizzo della politica mineraria, anche attraverso la legge che dovrà regolarla, allo spirito che caratterizza l'opera del Governo Nazionale Fascista. Anche in questa forma della attività nazionale deve avvertirsi la forza ed il prestigio che il Regime conferisce a tutto quanto può essere voltò ad assicurare ed accrescere là grandezza della Patria. (Vivi applausi e molte congratulazioni).

CORBINO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Sono lieto di prendere la parola dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, il quale si accinge a risolvere un problema semisecolare: egli ha già riferito che per oltre 50 anni vari progetti di legge mineraria presentati al Parlamento non sono mai stati condotti in porto. Perciò per quanto si possano fare riserve sulla procedura ora adottata, cioè di far conferire al Governo i pieni poteri dal Parlamento per formulare la legge, debbo riconoscere che non era possibile procedere altrimenti. Ho già detto altra volta che il disegno di legge che io avevo avuto l'onore di presentare al Senato rimase un paio di anni negli Uffici senza riuscire a varcarne la soglia. Nello stesso tempo sono lieto di associarmi alla maggior parte dei concetti esposti dall'onorevole ministro; concetti sani, moderni che contemperano in maniera armonica i legittimi interessi del privato con la suprema tutela del bene pubblico.

A coloro che temono la lesione del principio

della proprietà privata non ho che a ricordare le preoccupazioni eccessive avutesi in altri tempi per la legislazione delle acque, la quale ha finito con non fare male a nessuno, ed anzi ha provocato una rinascita nell'attività industriale del nostro paese, i cui frutti sono a tutti palesi. Quindi mi auguro che anche questa legge sia apportatrice di ottimi frutti nonostante l'apparente offesa al principio di proprietà, che si voleva estendere dal suolo fino ai cieli ed al centro della terra.

Però vorrei raccomandare all'onorevole ministro che, anche mettendo da parte le preoccupazioni sulla questione di principio — per la quale ormai non si può dire che esistano opposizioni — egli abbia mano assai dolce nel trattare le famose disposizioni transitorie. In realtà i vari progetti di leggi minerarie non sono giunti al compimento non per i principi generali che essi affermavano, ma soltanto per le difficoltà nel campo transitorio. Io ricordo che al mio tempo furono convocati i rappresentanti delle varie parti e si era giunti ad una intesa tra l'Associazione dei proprietari e l'Associazione degli esercenti miniere; il contrasto era più grave, naturalmente, nelle regioni dove vige ancora il diritto di proprietà del sottosuolo. E si giunse ad accordi con un po' di sacrificio da tutte e due le parti. Però non è da escludere che pur dopo avere accettato avanti al ministro le varie clausole, si sia cercato in seguito di silurare il disegno di legge, in quanto le conclusioni accettate non erano perfettamente conformi ai desideri degli uni e degli altri. Sicchè è bene che il ministro intervenga con risoluzioni definitive; ma deve farlo con la più equa preoccupazione degli interessi in gioco. Mentre invero nei principi generali, e cioè riguardo all'affermazione della demanialità del sottosuolo ci si trova in presenza di un interesse pubblico supremo e di un interesse privato e può anche, di fronte al pubblico bene, soggiacere il diritto di proprietà privata, nel campo delle disposizioni transitorie sono in contrasto due interessi privati; e lo Stato potrebbe recare danno all'uno o all'altro se non procedesse conformemente a giustizia! Per esempio nella applicazione dei criteri enunciati dall'onorevole ministro al caso di proprietari che abbiano ceduta la coltivazione della miniera ad affittuari o a

The first of the f

esercenti con mezzi propri, la concessione sarà data al proprietario o all'esercente? E a quali condizioni? Su questo punto c'è stato un lungo dibattito, perchè i proprietari sostengono che se essi hanno accordato ad un industriale di lavorare la propria miniera e se lo Stato trova questa situazione di fatto tra il legittimo possessore della miniera e colui che la sfrutta, la concessione spetta al proprietario, pur rispettando i contratti esistenti.

Perciò l'esercizio (per la durata dei contratti in vigore), spetterà a chi lavora oggi la miniera; ma chi lavora oggi, paga al padrone della miniera una specie di canone. Stante la durata perpetua della concessione futura continuerà per l'esercente della miniera il dovere di passare al proprietario del soprassuolo l'« estaglio » o canone attuale? Continuerà perpetuamente o solo per un numero limitato di anni? Gli esercenti affermano che l'estaglio perpetuo impedirà il progresso dell'industria mineraria.

Ecco un punto veramente scabroso che ha impedito di condurre in porto i precedenti progetti di legge.

Tuttavia io mi auguro che questa situazione sia risoluta dall'onorevole ministro con la equità e la larghezza di vedute che tutti gli riconosciamo.

C'è poi un altro punto: è stato detto che sarà istituto fondamentale della nuova legge il diritto dello Stato di procedere alla revoca della concessione. In linea di principio nulla da obbiettare. Sta in fatto che chi detiene, per concessione dello Stato, lo sfruttamento di un pubblico bene, deve esercitare la concessione in modo conforme all'interesse di tutti. Ma se l'istituto della revoca non sarà circondato di garanzie positive, concrete e sicure, l'onorevole ministro non troverà una ditta seria che accetti una concessione mineraria.

Mi spiego: l'istituto della revoca esiste in altre forme di concessioni, nelle concessioni ferroviarie, in quelle per irrigazione, nelle concessioni idro-elettriche, ecc.; e non credo si sia mai verificato il caso di una revoca, a impianto finito, nelle migliaia e migliaia di concessioni accordate. Ciò è avvenuto perchè il compito del concessionario è ben determinato e si può dire che il controllo dello Stato finisce al compimento dei lavori d'impianto.

Supponiamo che si tratti di una derivazione idroelettrica: fatta la diga, fatta la derivazione e costruita la centrale, lo Stato può anche disinteressarsi dell'esercizio, perchè eseguite le opere nel modo prescritto od approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. dopo è interesse esclusivo del concessionario sfruttare queste opere nel miglior modo possibile. Infatti sarebbe assurdo ricercare se chi ha già fatto il lavoro iniziale utilizza l'energia producibile e non lascia correre l'acqua invano. Ma per le miniere il caso è diverso, e in qualunque momento potrà sorgere la possibilità di grave, tremenda contesa fra Stato e concessionario in quanto si voglia far colpa al concessionario di non lavorare abbastanza. Cosa significa non lavorare abbastanza? Chi può essere giudice se un giacimento debba essere sfruttato con maggiore o minore intensità? Il concessionario potrà avere delle ragioni economiche da rispettare; egli farà bene i suoi conti e, per esempio, potrà riconoscere che ad un certo momento convenga attenuare la lavorazione, se le condizioni del mercato non consentono un vantaggioso sfruttamento dei prodotti, che potrebbero essere riservati per momenti più propizi. In questo caso non c'è dissipazione di energia, come con l'acqua che scorre a vuoto, poichè i minerali sono limitati, restano nel sottosuolo e potranno benissimo servire ai bisogni del domani. Chi è quel concessionario che si sottoporrà a questo giudizio di carattere economico ed industriale, che cioè la miniera debba essere sfruttata fino a un dato punto e che accetti di non andare al di là o al di qua di quel punto?

Non sempre i Governi indovinano, e la preoccupazione del concessionario può ben sorgere di fronte a un possibile abuso o a un possibile errore, anche nella più perfetta buona fede, da parte dell'autorità concessionaria, che può pronunciare la revoca con la perdita dei capitali investiti. Io raccomando all'onorevole ministro, se non vuole spaventare i seri concessionari, che si vada molto cauti nel disciplinare il diritto di revoca, senza di che si troveranno sempre dei concessionari, anche troppi concessionari, che piuttosto di lavorare le miniere si prepareranno a continue liti con lo Stato: saranno concessionari di liti non di miniere; mentre non vi saranno industriali

seri che si accingeranno a tale lavoro se i loro diritti non saranno completamente cautelati Con queste raccomandazioni, affermando che ho piena fiducia nell'opera che saprà svolgere l'onorevole ministro per la redazione della legge, dichiaro che voterò a favore del presente progetto di delega. (Applausi, congratulazioni).

BERIO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, relatore. Quale relatore dell'Ufficio centrale, ed a nome dell'Ufficio stesso, ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni che ha fatto, le quali assicurano il Senato che le nuove norme che il Governo emetterà in materia mineraria, risponderanno all'interesse superiore della Nazione, pur tenendo conto, come è giusto e doveroso, degli interessi e dei diritti dei privati.

La forma, con la quale si presenta al Parlamento questo disegno di legge, è una forma insolita, perchè la legge non c'è. È una delega che si fa al Governo. Ma sotto questo punto di vista, difficoltà ed obbiezioni non sono state fatte da nessuna parte, perchè tutti riconosciamo che questo è l'unico modo per ottenere un risultato sicuro e concreto, perchè di progetti di leggi minerarie, dall'unificazione del Regno d'Italia ad oggi, se ne sono presentati ben 22; ma nessuno è arrivato in porto.

Per questa ragione, che è una ragione di grande opportunità e di ordine pratico, l'Ufficio centrale è stato unanime nell'approvar la proposta, e l'ha approvata anche perchè ha considerato che in fondo, non è un salto nel buio che si fa col dare la delega. La questione dell'unificazione delle leggi minerarie, è una questione ampiamente discussa in dottrina, studiata da autorevoli commissioni, e concretata in un progetto di legge, che fu presentato dall'onorevole Corbino.

Come si vede, già esistono notevoli precedenti. Ma v'ha di più, perchè esistono anche molto precedenti legislativi. E vengo così al punto trattato dal senatore Scaduto. Il sistema così detto fondiario, il sistema, cioè, che attribuisce al sottosuolo il carattere della proprietà privata, è sistema che fu già profondamente scosso, perchè, durante la guerra, si riconobbe che esso non rispondeva alle necessità del Paese; e non solo durante la guerra, ma anche nel periodo immediatamente posteriore, si rico-

nobbe la necessità di emettere parecchi provvedimenti, che se non riguardano tutti i prodotti minerari, ne interessano una gran parte, i quali sono informati al concetto della concessione.

Credo, senza dilungarmi su questo argomento, così ampiamente trattato dall'onorevole ministro, che egli abbia fatto molto bene ad essere esplicito su questo punto e ad assicurare il Senato che la nuova legge sarà inspirata al principio della concessione, perchè dobbiamo riconoscere, che per necessità storiche, economiche e industriali, l'unico sistema rispondente alle necessità del momento e alle esigenze dell'industria mineraria è il sistema della concessione, sistema che si è applicato, come osservava il senatore Corbino, senza aver dato luogo a inconvenienti, e anzi con utili risultati, in materia di acque pubbliche. Quindi credo meritevoli di approvazione e lodevoli le direttive, alle quali il Governo intende attenersi, nello interesse della collettività, pur cercando, come è doveroso, con opportune disposizioni transitorie, di tutelare gli interessi privati e i diritti acquisiti.

E non mi dilungherei, se non credessi di soffermarmi brevemente su alcune osservazioni fatte dal senatore Corbino. La prima è quella della concessione perpetua. Il senatore Corbino muove dubbio sui modi di applicazione di questo concetto; sono questioni di dettaglio, che si esamineranno in altra sede. Credo che la concessione debba essere fatta al proprietario ancorchè, per affitto, o altrimenti, abbia affidato ad altri l'esercizio, perchè è il diritto del proprietario che, nelle regioni a sistema fondiario, deve essere rispettato...

CORBINO. Ma il ministro ha detto all'esercente.

BERIO ...ha detto al proprietario.

CORBINO. Ma non è lui che lavora.

BERIO. Ma mi pare che questo sia il suo concetto.

Vengo all'altro punto molto importante, sul quale richiamo l'attenzione del Senato, e cioè, alla facoltà di revoca della concessione. Questo argomento della revoca fa parte dell'altro disegno di legge che viene subito dopo all'ordine del giorno, e precisamente quello riguardante la conversione del decreto-legge 7 ottobre 1926, che dà facoltà al Governo, sentito il Consiglio

superiore delle miniere, di dichiarare senz'altro la decadenza, qualunque sia il titolo del coltivatore, sia concessionario o proprietario, quando risulti che non coltiva il sottosuolo come sarebbe necessario nell'interesse generale. D'accordo che l'interesse superiore della collettività deve prevalere egli interessi privati; però mi associo alle giuste osservazioni dell'onorevole Corbino; diamo le necessarie garanzie, altrimenti allontaneremo i capitali e le iniziative da questa forma d'impiego e dallo sfruttamento dei giacimenti minerari.

Orá di quel decreto, che forma oggetto di altro numero dell'ordine del giorno, che dà un potere assoluto e insindacabile di revoca, l'Ufficio centrale propone l'approvazione, perchè si rende conto delle ragioni che lo hanno consigliato e perchè può dirsi ormai superato. Esso, infatti, dovrà essere assorbito dalla nuova legge, perchè in una legge di carattere generale dovranno necessariamente essere contenute anche disposizioni che regolano l'esercizio, e quindi eventualmente la revoca delle concessioni. Ma penso che, a somiglianza di quanto è stato fatto nella legislazione delle acque, nella quale esistono analoghe facoltà per la revoca, ciò avvenga con tutte le debite garanzie e con possibilità di ricorsi, che tutelino gli interessi e i diritti di coloro che hanno dato la loro attività e impiegato capitali, che possono essere cospicui, nelle ricerche e coltivazioni minerarie.

Non ho altro da aggiungere. Mi compiaccio delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro che rispondono ai miei convincimenti e credo anche al convincimento di tutto l'Ufficio centrale

Dobbiamo riconoscere la necessità di scegliere questo sistema della delega per potere uscire una buona volta da questa situazione ibrida in cui ci troviamo da oltre 60 anni senza avere una legge sulle miniere; e credo che sarà vanto del Governo nazionale l'avere completato, anche in questo campo, l'opera già felicemente intrapresa per la valorizzazione del sottosuolo, dando finalmente all'Italia una legge nazionale sulle miniere, quale è-reclamata dagli interessi economici e industriali del paese. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Callaini, De Cupis, Dallolio Alfredo e Ciraolo a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

CALLAINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria (640);

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione (644);

Conversione in legge del Regio decreto 5 giugno 1926, n. 956, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1927, il divieto di esportazione del frumento (601j.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, che disciplina le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei tribunali militari ».

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina;

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decretilegge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle Direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito.

CIRAOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge : « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Callaini, De Cupis, Dallolio Alfredo e Ciraolo della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato alla Camera dei deputati : « Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia ».

A nome poi del Capo del Governo e ministro degli esteri ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Ordinamento delle carriere diplomatica e consolare;

Norme per l'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero;

Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare;

Ordinamento della carriera dei cancellieri. PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia, della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
7 ottobre 1926, n. 1809, recante provvedimenti
in materia di ricerca e di coltivazione mineraria » (N. 786).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1809, recante provvedimenti in materia di ricerca e di coltivazione mineraria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 7 ottobre 1926, n. 1809 recante provvedimenti in materia di ricerca e di coltivazione mineraria.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1809, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 5 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conseguire la libera disponibilità di zone minerarie in cui le lavorazioni non furono iniziate entro i termini prescritti o siano sospese o non siano condotte con mezzi adeguati, e ciò per poter assicurare la immediata e razionale utilizzazione delle zone medesime;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I permessi di revoca e le concessioni di coltivazione mineraria, comunque rilasciati dalle autorità competenti, per i quali i lavori non siano stati iniziati nei termini prescritti, o, alla data di pubblicazione del presente decreto siano sospesi o non siano condotti con mezzi adeguati tanto alla natura ed importanza del giacimento quanto alla estensione di esso, cessano di avere vigore.

La dichiarazione di decadenza sarà fatta con decreto del ministro dell'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 2.

Nei territori nei quali la disponibilità del sottosuolo è attribuita al proprietario della superficie dovranno essere denunciati al distretto minerario competente tutti i lavori di ricerca e di coltivazione entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto.

Dalla stessa data nessun lavoro di ricerca o di coltivazione potrà essere iniziato o ripreso senza la preventiva autorizzazione del ministro dell'economia nazionale.

Art. 3.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono insindacabili e contro di essi non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

· Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Belluzzo — Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sara poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 ottobre 1926, n. 1882, che aumenta per l'anno 1926 il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello » (N. 574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 ottobre 1926, numero 1882, che aumenta per l'anno 1926 il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 ottobre 1926, n. 1882, che aumenta per l'anno 1926 il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello.

Regio decreto-legge 25 ottobre 1926, n. 1882 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 261 del 12 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1320, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 298, che stabilisce le modalità per le deroghe di carattere generale o per contingenti complessivi ai divieti di importazione e di esportazione;

Vista la tabella B portata dal Regio decretolegge 25 settembre 1924, n. 1462, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 298, e le successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1747, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'aumento del contingente annuo di esportazione delle pelli grezze di vitello;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contingente annuo di pelli grezze di vitello per il quale il Ministero delle finanze potrà consentire la esportazione in deroga al divieto, stabilito in quintali trentaduemila (32,000) dall'art. 1 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1747, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, è elevato per il 1926 a quintali quarantasettemila (47,000).

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 25 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI VOLPI BELLUZZO

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 999, che modifica il Regio decreto
22 novembre 1925, n. 2198, relativo alla concessione di mutui industriali nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana » (N. 593).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 999, che modifica il Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2198, relativo alla concessione di mutui industriali nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 999, che modifica il Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2198, relativo alla concessione di mutui industriali nella Colonia Eritrea e nella Somalia italiana.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti il Regio decreto-legge del 16 ottobre 1924, n. 1817, e l'art. 5 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 809;

Visto il Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2198, che stabilisce le norme per la concessione dei mutui industriali nella Colonia Eritrea e nella Somalia italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le norme di cui al succitato decreto del 22 novembre 1925, n. 2198;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Possono essere concessi alla « Società saccarifera Somala » mutui industriali previsti dal Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2198, quando sia stato versato almeno un terzo del capitale sociale. L'importo del mutuo in ogni caso non potrà superare il 150 per cento del capitale versato, nè il capitale occorrente pei lavori od impianti pei quali il mutuo è richiesto.

Le somme mutuate saranno pagate per due terzi subito dopo la concessione del mutuo e per un terzo quando il macchinario occorrente per gli impianti sarà giunto in colonia.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA

Visto, il guardasigilli: Bocco.

PRESIDENTE. E aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
13 agosto 1926, n. 1634, che proroga il termine
per l'applicazione dell'ordinamento amministrativo-contabile nei riguardi della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana » (N. 594).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1634, che proroga il termine per l'applicazione dell'ordinamento amministrativo-contabile nei riguardi della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1634, che proroga il termine per l'applicazione dell'ordinamento amministrativo-contabile nei riguardi della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1634, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, che approva l'ordinamento amministrativo-contabile per le Colonie;

Visto il Regio decreto-legge 13 dicembre 1925, n. 2343, che proroga al 1º luglio 1926 l'applicazione dell'ordinamento stesso;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare ulteriormente l'applicazione del succitato Regio decreto-legge 13 dicembre 1925, n. 2343, nei riguardi della colonia Eritrea e della Somalia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per lo colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando per la Tripolitania e la Cirenaica il termine del 1º luglio 1926 stabilito dal Regio decreto-legge 13 dicembre 1925, n. 2343, per la applicazione dell'ordinamento amministrativo-contabile per le colonie, approvato col Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, il termine stesso è prorogato al 1º gennaio 1927 per la colonia Eritrea e la Somalia.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1º luglio 1926, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Lanza di Scalea — Volpi.

Visto, il guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
9 luglio 1926, n. 1368, per anticipazione di spese
per l'ultimazione delle opere di impianto idrico
della Val Tidone » (N. 630).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1368, per anticipazione di spese per l'ultimazione delle opere di impianto idrico della Val Tidone ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1368, per anticipazione di spese per l'ultimazione delle opere dell'impianto idrico di Val Tidone.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare l'ultimazione delle opere dell'impianto idrico di Val Tidone;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e le finanze, di concerto col ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere al Consorzio d'irrigazione della Val Tidone, con sede in Piacenza, un'anticipazione d'importo non superiore a lire 15,000,000, per il compimento dei lavori inerenti all'impianto idrico sul torrente Tidone.

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo verrà corrisposta in relazione alle effettive necessità della gestione, debitamente accertata dai rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero delle finanze.

Una prima rata, di importo non superiore a lire 3,000,000 potrà essere corrisposta al predetto Consorzio all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Nessun utile potrà essere attribuito ai componenti il predetto Consorzio sino a che non venga reintegrato lo Stato della somma erogata in applicazione del presente decreto, fermo restando, dopo avvenuto il totale rimborso della somma suddetta, quanto dispone l'art. 1 del disciplinare 22 agosto 1925, allegato al Regio decreto 26 settembre 1925, in applicazione dell'art. 52 del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 4.

Nella tabella annessa al Regio decreto 19 marzo 1925, n. 266, è appor tata la seguente variante:

Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nell'Italia centrale.

Anticipazione per la costruzione dell'impianto idrico di Val Tidone, + lire 15,000,000.

Con decreto del ministro per le finanze saranno apportate le necessarie variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la con-

versione in legge, restando autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge da parte dei ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Giuriati — Volpi — Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge teste approvati per alzata e seduta e per la nomina di due membri della Commissione di finanze e di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di procedere all'appello nominale.

REBAUDENGO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presidenza del Vice Presidente MARIOTTI

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti relativi all'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza della città di Roma ed agli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto» (N. 860).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti relativi all'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza della città di Roma ed agli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

· (V. Stampato N. 860).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

D'ANDRÉA, *relatore*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA, rélatore. Onorevoli senatori! La soppressione della direzione generale del Fondo per il culto, e la riunione delle funzioni di essa a quelle della Direzione generale dei culti, suscitò fin dal primo momento il malcontento, principalmente presso il clero, pel dubbio che potessero le rendite essere distratte dalla loro finalità. L'esperienza di tre anni ha confermato l'errore del raggruppamento, perchè, per quanto valoroso sia il funzionario che ha diretto in questo tempo le due funzioni di direttore generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, e di direttore generale dei culti, egli non poteva bastare a così complesse e svariate mansioni. Ora, col disegno di legge presentato dall'onorevole Rocco, si ritorna alla antica distinzione e si propone la ripristinazione del posto di direttore generale del Fondo pel culto,

L' Ufficio Centrale, nel proporre l'approvazione del disegno di legge, rivolge una raccomandazione all'onorevole Ministro.

Con la soppressione del posto di direttore ge-

nerale vennero pure soppressi due altri posti, quello di vice-direttore generale e quello di ispettore generale, con evidente pregiudizio della carriera del personale del Fondo per il culto, il quale si trova così in condizioni di inferiorità rispetto ai funzionari del Ministero della Giustizia. Ora, poichè con l'art. 2 del decreto-legge di cui ci occupiamo, il Ministro ha facoltà di sistemare i servizi dell'Amministrazione, nutriamo fiducia che egli vorrà ripristinare i due posti soppressi.

Oltre a questa raccomandazione l'Ufficio Centrale ha presentato un ordine del giorno sul quale debbo richiamare l'attenzione dell'onorevole Rocco. La proposta non è nuova in quest'aula e riguarda la semplificazione e la riforma del patrimonio ecclesiastico. Lo stesso ordine del giorno fu presentato al Senato in occasione di un'altra legge, portata alla sua approvazione, circa l'assegnazione che doveva fare lo Stato di somme considerevoli per venire in soccorso del Fondo per il culto e per sopperire agli aumenti di congrua ai parroci. L'ordine del giorno era concepito in questi termini:

« Il Senato invita il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge per la riforma e la semplificazione degli ordinamenti amministrativi del patrimonio ecclesiastico».

Esso fu accettato dal Ministro del tempo, onorevole Rodinò, e votato ad unanimità dal Senato nella tornata del 2 agosto 1921. In quella occasione il Ministro rilevò che il suo predecessore, onorevole Mortara, aveva nominato una Commissione con l'incarico di studiare la modificazione dell'ordinamento amministrativo del patrimonio ecclesiastico. Quella Commissione espletò l'incarico, e presentò le sue proposte, ma, per vicende parlamentari, esse non vennero tradotte in disegno di legge e portate alla discussione del Parlamento. Soggiunse il Ministro che avrebbe voluto nominare una nuova Commissione, ma non potette farlo per lo stesso motivo dal quale fu impedito l'onorevole Mortara.

L'onorevole Rocco, che ha acquistato il merito di aver presentato il maggior numero di leggi che abbiano presentato, in così breve periodo di anni, altri Ministri, – leggi rispondenti alle incalzanti esigenze sociali ed ai nuovi indirizzi dello Stato, – l'onorevole Rocco, dico, nominò una Commissione della quale mise a

capo il Sottosegretario di Stato, onorevole Mattei-Gentili, e, per sgombrare il campo da possibili divergenze con la Santa Sede, chiamò a farne parte anche tre prelati distintissimi. La Commissione studiò tutto il complesso problema e formulò un completo disegno di legge che fu presentato all'onorevole Ministro nel dicembre del 1925. Sono trascorsi però quasi due anni, e le cose sono rimaste allo stato primitivo.

Non voglio indagare le ragioni per le quali il Ministro non ha creduto di dar seguito alle proposte della Commissione, perchè la materia è delicata, ed io potrei rendere ancora più difficile la ripresa delle trattative con l'autorità ecclesiastica. La Commissione nominata dall'onorevole Ministro ebbe un largo campo, esaminò tutte le questioni circa i rapporti giuridici e politici che dovrebbero intercedere o essere modificati fra lo Stato e la Chiesa; giunse perfino a proporre il riconoscimento giuridico degli ordini religiosi, la soppressione dell' Exequatur, e lo stabilimento dell'autorizzazione preventiva della nomina del beneficiato da parte dello Stato. Insieme a questi ed altri provvedimenti di carattere generale, la Commissione proponeva l'abolizione degli Economati generali dei benefici vacanti.

È inutile farsi illusioni e voler tenere in vita un organismo il quale ha fatto il suo tempo. Gli Economati generali sorsero in talune regioni d'Italia per mantenere il prestigio della regalità di fronte alla Chiesa; lo Stato aveva il diritto di intervenire nella nomina dei beneficiari, e dare il suo veto o il suo placet. Gli Economati avevano anche la finalità dell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico durante la vacanza del beneficio.

Ma in che consiste oggi il patrimonio ecclesiastico? Quello immobiliare, può dirsi ormai consumato. Abolite le corporazioni religiose, soppresse le cappellanie laicali e private, soppresse le collegiate, è rimasto soltanto il patrimonio dei benefici parrocchiali che si va assottigliando giorno per giorno, per effetto di vendite, che in taluni casi si sono consentite, ed in altri hanno trovato resistenza da parte degli ordinari diocesani. Che cosa restano a fare gli Economati? A godere le rendite dei benefici durante la vacanza: ma esse sono così

modeste da non bastare agli stipendi dei funzionari. Rammento il vecchio adagio « qui altare servit de altare vivere debet ». Ma quello che può essere raccolto durante la vacanza del beneficio potrebbe servire a soccorrere i sacerdoti poveri ed al mantenimento degli edifici destinati al culto.

Logica e ragionevole adunque è la risposta che l'Ufficio Centrale fece nel 1921, e che trovò consenziente il Senato, circa una paziente riforma del patrimonio ecclesiastico.

Onorevole Rocco, non vogliamo turbare la serenità delle sue trattative, nè mettere ostacolo alla realizzazione di quello che è anche vivo sentimento del Paese: la riconciliazione con la Chiesa. Ella continui le sue trattative, ma intanto abolisca gli organi inutili. Si tratta di una istituzione che ha fatto il suo tempo. Che cosa debbono fare gli Economati generali, ed i sub-economati se non possono che servirsi delle modeste rendite delle parrocchie durante le vacanze per alimentare sè stessi?

Ecco la ragione del nostro ordine del giorno; ed io confido che l'onorevole Ministro vorrà accettarlo (approvazioni).

MONTRESOR. Mi associo a quanto ha detto il collega D'Andrea.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Onorevoli senatori. Ringrazio l'Ufficio centrale del Senato della adesione cordiale che ha dato a questo disegno di legge, il quale è modesto, ma ha una importanza morale, più che materiale, notevole; lo ringrazio delle parole cortesi che ha detto al mio indirizzo. Debbo solo intrattenervi brevemente sulla questione che l'onorevole relatore ha sollevato intorno alla riforma dell'organico dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

L'onorevole relatore rileva l'opportunità di ripristinare, oltre al posto di direttore generale, qualche altro posto di grado superiore che esisteva e che fu soppresso. Prendo impegno di studiare la questione e se sarà possibile di risolverla in sede di riordinamento dell'Amministrazione del Fondo per il culto, quale è previsto dall'art. 2 del disegno di legge, lo farò molto volentieri.

L'altra questione sollevata riguarda la ri-

forma delle leggi sulla Amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Il Senato sa che io nominai una Commissione la quale ha adempiuto con molto profitto il suo compito. Sopra la condotta del Governo in questa materia, ho avuto occasione di fare nell'altro ramo del Parlamento, durante la discussione del bilancio 1926-27, alcune dichiarazioni che mi permetto di richiamare e sono le seguenti:

« Su questo problema - della riforma della legislazione ecclesiastica - debbo fare alcune dichiarazioni. Gli studi preparatorî sulla riforma della legislazione ecclesiastica, affidati ad una Commissione presieduta dall'onorevole Mattei-Gentili, sono ormai terminati. La Commissione, della quale facevano parte anche tre eminenti prelati, con il pieno consenso - ho motivo di credere - della superiore autorità ecclesiastica, ha assolto con rara dottrina e con molta diligenza il suo compito. Le sue proposte sono oggetto di attento esame da parte del Governo. Non giova dissimularsi tuttavia che le osservazioni fatte a proposito di questa riforma in una pubblica lettera dalla più Alta autorità della Chiesa, la cui parola è sempre ascoltata con somma reverenza da tutti gli italiani, abbiano forse mutato i termini del problema, quale si poneva al momento in cui la Commissione iniziò i suoi lavori. Di questo mutamento il Governo non può non tener conto, ed esso non potrà non avere qualche riflesso su quelle che saranno le sue definitive decisioni. Ciò naturalmente non modifica in alcun modo l'indirizzo generale della politica religiosa del Governo fascista, ispirata non da ragioni contingenti o di opportunità politica, ma da profonda convinzione circa la natura dello Stato in genere e dello Stato italiano in specie, che è e che non può non essere che cattolico ».

Si tratta di una materia che incide di necessità profondamente sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa e nella quale bisogna procedere con mòlta cautela. Vero è che l'onorevole relatore si limita poi in concreto a chiedere che la riforma si porti sopra due punti speciali: cioè il riordinamento esteriore, per dir così, dell'Amministrazione del patrimonio ecclesiastico e la questione degli Economati dei benefici vacanti.

Debbo a questo proposito notare ché non è completamente esatto che la Commissione abbia

proposto la soppressione degli Economati dei benefici vacanti; la Commissione ha soltanto proposto una riforma di questi Economati, in modo che essi continuassero a sussistere, sia pure sotto altra veste e con diverso ordinamento. La Commissione ha proposto invece la soppressione dei Subeconomati dei benefici vacanti e la loro sostituzione con gli economi spirituali designati dall'Ordinario diocesano.

Questa è materia che pure concerne i rapporti fra lo Stato e la Chiesa e anch'essa da studiarsi con ogni ponderazione.

Non mi rifiuto quindi di accogliere il concetto fondamentale espresso nell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, ma prego soltanto che esso sia convertito in raccomandazione, in modo che il Governo sia lasciato arbitro di determinare il tempo in cui queste aspirazioni potranno essere realizzate.

D'ANDREA, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA, relatore. Ringrazio l'onorevole Ministro guardasigilli delle sue dichiarazioni. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro di consentire che l'ordine del giorno da noi proposto sia trasformato in una semplice raccomandazione, da rimanere, però, in atti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'amministrazione autonoma del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma è diretta da un proprio amministratore generale, alla immediata dipendenza del ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Esso è equiparato a tutti gli effetti ai direttori generali e la sua nomina è fatta a norma dell'articolo 8 del Regio decreto 2 dicembre 1925, n. 2572, salva la facoltà di cui all'art. 19 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Lo stipendio e tutti gli altri assegni spettanti all'amministratore generale sono a carico del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreti Reali, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del ministro della giustizia di concerto con il ministro delle finanze, sarà provveduto:

- a) alla definitiva sistemazione dei servizi costituenti l'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma;
- b) alla diversa organizzazione dei servizi e degli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Alla sistemazione ed alla organizzazione sopra cennate si dovrà provvedere senza aumento di personale.

(Approvato).

Art. 3.

La tabella n. 16, dell'alligato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto, integrata dal Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 495, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge, firmata d'ordine Nostro dal ministro della giustizia e da quello delle finanze.

(Approvato).

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 158 del Testo Unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, è modificato come appresso:

« I magistrati posti fuori del ruolo organico, in forza alla presente disposizione, non devono in ogni caso superare il numero di ventotto ». (Approvato).

TABELLA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

(GRUPPO A).

Consiglieri e sostituti procuratori generali di Cor	e di cassazione (a)	N. 5
Consiglieri e sostituti procuratori generali di Cor	e di appello (b)	» 17
Consiglieri e sostituti procuratori generali di Cor tuti procuratori del Re	e di appello, ovvero giudici e sosti-	»· 30
Giudici e sostituti procuratori del Re		» 50
Giudici aggiunti		» 10

(b) Di cui non più di sei per servizi di carattere ispettivo.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della giustizia e degli affari di culto Rocco.

> Il ministro delle finanze Volpi.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli scrutatori per le votazioni per la nomina di due membri della Commissione di finanze e di tre commissari alla Cassa Depositi e Prestiti.

Sono estratti a sorte: per la votazione per la nomina di due membri per la Commissione di finanze i signori senatori Pantano, Baccelli Alfredo, Nuvoloni, Chersic e Reggio. Per la votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa Depositi e Prestiti i signori senatori Guidi, Bollati, Garbasso, Venzi e Silvestri.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti e gli onorevoli senatori scrutatori allo spoglio delle urue.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti e gli onorevoli senatori scrutatori allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Bevione, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Borromeo, Borsarelli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Cagnetta, Callaini, Campostrini, Cao Pinna, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cavallero, Cesareo, Chersich, Ciraolo, Cocchia, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Crespi, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Cupis, Della Noce, De Novellis, De Vito, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

⁽a) Tale numero resta elevato a sei nel caso in cui la carica di Amministratore generale del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma sia rivestita da un magistrato.

Facta, Fadda, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano,

Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gavazzi, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Lucchini, Luiggi, Lusignoli. Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pincherle, Pironti, Pitacco, Poggi, Pozzo, Pullè. Quartieri.

Raineri, Rajna, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ridola, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust di Teulada, San Martino, Sanminiatelli, Santucci, Scaduto, Schiaparelli, Sechi, Segrè, Silj, Silvestri, Simonetta, Sitta, Sormani, Spada, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamborino, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venzi, Volpi. Zappi, Zippel.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2007, relativo alla prescrizione di somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia per abbonamento al casellario postale, spedizione di periodici, francatura in conto corrente ed altro » (N. 588-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, num. 2007, relativo alla prescrizione di somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia per abbonamento al casellario postale, spedizione di periodici, francatura in conto corrente ed altro ».

L'Ufficio centrale ha apportato alcune modificazioni al testo proposto dal Governo.

Domando all'onor. Sottosegretario di Stato per le comunicazioni se accetta che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale. PENNAVARIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. A nome del Governo dichiaro di accettare il testo emendato dall'Ufficio centrale del Senato.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onor. Rebaudengo di dar lettura di questo disegno di legge nel testo emendato dall'Ufficio centrale.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2007, relativo alla prescrizione di somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia per abbonamento al casellario postale, spedizione di periodici, francatura in conto corrente ed altro, con la sostituzione delle parole « al 31 dicembre 1927 » alle altre « al 30 giugno 1927 » nel 1º comma dell'art. 3.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2007, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 281 del 6 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visto il t. u. delle leggi postali, e il regolamento generale, approvati rispettivamente con i Regi decreti 24 dicembre 1899, n. 501 e 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, numero 2440, e 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni che recano nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e al relativo regolamento;

Visto il Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di eliminare dalle scritture della predetta azienda le partite di debito, rappresentanti residui di depositi in conto corrente, abbandonati dagli aventi diritto, e di procedere all'incameramento delle somme relative;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I crediti verso l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, costituiti da residui di somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia, per nolo di caselle, spedizione di periodici, francatura in conto corrente, ed altro, si prescrivono nel termine di tre anni, dalla data dell'ultima operazione, o dalla scadenza del contratto di nolo o dalla richiesta di liquidazione.

Art. 2.

A maturazione del periodo di tempo, di cui all'articolo precedente, l'amministrazione delle poste e dei telegrafi ha facoltà di eliminare definitivamente dalle sue scritture le partite di debito prescritte, e di acquisire le relative somme al proprio bilancio di entrata, tra i proventi dell'azienda.

Art. 3

Per la prima applicazione del presente decreto l'amministrazione predetta accerterà se e per quali partite i termini di prescrizione fissati nell'art. 1 siano già raggiunti, o siano in corso di maturazione entro l'esercizio finanziario 1926-27; e considererà, per esse, prorogata la prescrizione al 30 giugno 1927. Per le altre partite saranno osservati i termini come sopra stabiliti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI CIANO VOLPI

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

SUPINO, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, relatore. Do brevemente ragione del progetto di legge e dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Il progetto di legge tende a semplicizzare l'amministrazione postale e telegrafica. Attualmente si trovano iscritte a deposito presso i gestori provinciali delle poste e dei telegrafi numerose partite per somme depositate per abbonamento al casellario, francatura ecc., in seguito abbandonate. Secondo il vigente ordinamento tali partite devono rimanere iscritte nei registri a tempo indeterminato. Il progetto di legge stabilisce invece un termine di prescrizione di tre anni: dopo tre anni, questi crediti saranno cancellati. Ciò apporterà una grande semplificazione nello svolgimento del servizio.

Questo principio è giusto ed è stato pienamente accolto dall'Ufficio Centrale, il quale però propone un lieve emendamento all'art. 3. Questo articolo dice che per le somme che si trovano iscritte attualmente e per le quali il termine di prescrizione fissato dall'articolo primo sia già raggiunto o sia per esserlo, la prescrizione si considererà prorogata fino al 30 giugno 1927.

Ora è sembrato all'Ufficio che questo termine del 30 giugno 1927 sia troppo ristretto, poichè, come è noto, secondo i principi giuridici la prescrizione si fonda sul presupposto della rinunzia al diritto, e questa rinunzia, in un tempo così breve, non si può presumere. Perciò l'Ufficio Centrale ha ritenuto opportuno estendere questo termine al 31 dicembre 1927. Con questo emendamento l'Ufficio vi propone di approvare il progetto ed elogia.

l'opera del Governo, intesa a semplicizzare l'amministrazione. (approvazioni).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina
di Marescialli d'Italia e disposizioni relative
a tale grado » (N. 611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 17 giugno giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado.

ALLEGATO

Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 146 del 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 marzo 1926, n. 396 (art. 2), 397 e 398 (art. 4) sull'ordinamento del Regio esercito, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sistemare in modo definitivo i quadri dell'Alto Comando del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti generali d'esercito sono nominati Marescialli d'Italia:
S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta.
Pecori Giraldi nobile Patrizio di Firenze conte cavaliere Guglielmo.
Giardino cavaliere Gaetano.
Badoglio cavaliere Pietro.
Caviglia cavaliere Enrico.

Art. 2.

Quando uno o più Marescialli d'Italia ricoprano una o più cariche previste dalle disposizioni vigenti per il grado di generale d'armata, si intende diminuito di altrettanti il numero dei generali d'armata.

Art. 3.

I Marescialli d'Italia, e i generali d'armata di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, al compimento del 68° anno di età verranno dispensati da ogni onere di impiego o di servizio, rimanendo tuttavia, nei ruoli del servizio permanente, a disposizione del Governo per assumere eventuali incarichi di carattere temporaneo.

Il presente articolo non si applica ai Marescialli d'Italia nominati con Regio decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908.

Art. 4.

I Marescialli d'Italia di cui al precedente art. 1 continueranno a fruire del trattamento economico attualmente goduto. L'indennità militare sarà però loro corrisposta nella misura stabilita dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206.

Essi conserveranno l'intero trattamento suaccennato anche nel caso previsto dal precedente art. 3.

Art. 5.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chièdendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
5 dicembre 1926, n. 2051, che modifica la legge
(Testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli
infortuni degli operai sul lavoro » (N. 672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, che modifica la legge (Testo unico) 31 gennaio 1904, n. 61, per gli infortuni degli operai sul lavoro».

Prego l'on. senatore segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decretolegge 5 dicembre 1926, n. 2051, che modifica la legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 13 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro e le successive modificazioni;

Veduti il Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633, e il Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 26;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un nuovo ordinamento agli enti preposti alla assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 18, 19 20 della legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sono sostituiti i seguenti:

Art. 18. — «Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza o da altri enti pubblici, o comunque da essi direttamente dipendenti, devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, con le norme stabilite dal regolamento e con le altre eventualmente disposte da leggi e da decreti speciali. Sono, però, esclusi dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale predetta gli operai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni e i condannati addetti al lavoro negli stabilimenti o lavori condotti direttamente dallo Stato.

Parimenti devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale predetta gli operai addetti ai lavori di cui al terzo comma dell'art. 7, quando non ricorra l'applicazione degli articoli 26, 27 e 28 ».

Art. 19. — « All'assicurazione di tutti gli operai non contemplati nel l'articolo precedente deve provvedersi, quando non ricorra l'applicazione degli articoli 26, 27 e 28, solamente a mezzo della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro o dei Sindacati di assicurazione mutua formati dalle persone o enti ai quali spetta l'obbligo dell'assicurazione e regolati da statuti approvati dal Ministero dell'economia nazionale.

I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versata in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione ragguagliata alla somma di lire 25 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di lire 1,000,000.

All'atto della costituzione pel primo anno in via provvisionale gli industriali consociati devono versare anticipatamente nella Cassa del sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma

uguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno e definitivamente accertate, l'eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati.

Negli anni successivi ed all'inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nell'anno precedente.

Gli industriali o imprenditori, riuniti in Sindacato, rispondono in solido della esecuzione di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge, ed i contributi di assicurazione dovuti dagli associati al Sindacato si esigono con le norme prescritte e con i privilegi stabiliti per la esazione delle imposte dirette. I ricorsi contro la formazione dei ruoli di esazione non ne sospendono la esecuzione, e sugli stessi decide in prima istanza il circolo di ispezione del lavoro competente per territorio ed in seconda istanza il Ministero dell'economia nazionale.

Le norme per l'aumento, lo svincolo, la reintegrazione della cauzione dei sindacati saranno determinate nel regolamento di cui all'art. 39.

Le disposizioni dell'art. 9 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, sono applicabili, per le operazioni da questa legge contemplate, anche ai Sindacati di assicurazione mutua.

Art. 20. — I Sindacati di assicurazione mutua possono, per la migliore applicazione della legge, riunirsi in un consorzio, i fini e l'ordinamento del quale saranno stabiliti in uno statuto da approvarsi con Regio decreto, promosso dal ministro dell'economia nazionale.

I Sindacati predetti possono usare, verso rimborso delle spese, dei servizi della Cassa Nazionale per l'assistenza sanitaria, per la fornitura di protesi e per la rieducazione professionale a favore dei propri infortunati.

Art. 2.

A decorrere dal 1º gennaio 1927 sono poste in liquidazione con le norme previste dai rispettivi statuti le Casse private di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, e le persone od enti che le costituiscono devono provvedere alla assicurazione stessa a norma del presente decreto.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto è vietato alle Società o Compagnie di assumere contratti di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, di cui alla legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e di rinnovare alla scadenza i contratti in corso, i quali, nonostante qualunque patto in contrario, non potranno avere una durata maggiore di un anno dal giorno della loro stipulazione o della loro rinnovazione. Dalla stessa data è vietato ai Sindacati di assicurazione mutua e alle Casse consorziali di cui all'articolo seguente di assicurare gli operai previsti dal nuovo testo dell'art. 18 della legge predetta; continueranno, però, ad avere vigore i contratti in corso a tale data sino al termine massimo del 31 dicembre, 1927.

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino a nuova disposizione non è ammessa la costituzione di nuovi Sindacati di assicurazione mutua.

Le Casse consorziali di assicurazione esistenti alla data predetta possono essere conservate, purchè entro l'anno 1927 si trasformino in Sindacati di assicurazione mutua.

Le Casse consorziali, che non osserveranno tale disposizione, saranno poste in liquidazione, ed i rispettivi associati dovranno, nei 15 giorni successivi al decreto di scioglimento, provvedere ed assicurare i propri operai a norma del presente decreto.

Art. 4.

È abrogato il Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 26, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

È altresì abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al 1º comma del nuovo testo dell'art. 18 della legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, il Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme regolamentari necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 5 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sara poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2052, che approva disposizioni
integrative per il riordinamento della Cassa
nazionale di assicurazione per gli infortuni sul
lavoro » (N. 673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1926,

n. 2052, che approva disposizioni integrative per il riordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro».

Prego l'on. senatore segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 25 novembre 1926, n. 2052, che approva disposizioni integrative per il riordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, sopprimendo l'ultima parte del 2º capoverso dell'articolo 1: « e sarà applicabile a tutto il personale in servizio presso la Cassa nazionale al 1º giugno 1926».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2052, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 13 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 2050 e 3 gennaio 1926, n. 26;

Visto il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, concernente l'ordinamento della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;

Ritenuto che i precitati Regi decreti-legge non hanno disposto alcuna modificazione o cambiamento per quanto attiene alla natura e al fine dell'ente o comunque trasformazione di esso, ma hanno meglio definiti i suoi compiti e gli hanno conferito un ordinamento amministrativo più rispondente alle sue funzioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare il predetto ordinamento con norme regolatrici dei rapporti giuridici ed economici dell'Istituto col proprio personale, dirette specialmente a provvedere i casi di esonero per esigenze di servizio che non sono disciplinati dal vigente regolamento dell'Istituto stesso;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale :

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro provvederà, entro il 31 marzo 1927 ed in conformità allo statuto, ad approvare un regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale dell'ente. In particolare il regolamento dovrà stabilire le norme per l'assunzione e la carriera del personale, i provvedimenti disciplinari, i congedi e le aspettative, la misura degli stipendi e degli altri emolumenti di carattere fisso, il trattamento di malattia e quello di quiescenza per i casi di collocamento a riposo e di dispensa dal servizio.

Il regolamento predetto non sarà esecutivo senza la approvazione del ministro dell'economia nazionale, nè potrà essere modificato senza l'approvazione del ministro stesso, e sarà applicabile a tutto il personale in servizio presso la Cassa Nazionale al 1º giugno 1926.

Ogni altra norma preesistente, contraria al regolamento, è abrogata, senza che per ciò competa al personale alcun diritto o azione.

Limitatamente alla prima applicazione del regolamento stesso, è concesso agli impiegati un termine di trenta giorni dalla data di approvazione di esso da parte del ministro per l'economia nazionale per presentare all'Istituto domanda di esonero dal servizio alle condizioni di cui ai seguenti articoli 2 e 3 se si tratta di personale di ruolo ed alle condizioni dei singoli contratti se si tratta di personale a contratto.

Art. 2.

Nonostante ogni contraria disposizione, al personale di ruolo esonerato a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo della Cassa Nazionale entro il 31 marzo 1927 per scarso rendimento o per inettitudine o per riordinamento dei servizi o in genere per esigenze di servizio, saranno corrisposte, oltre al conto individuale del fondo di previdenza e al netto di debiti di qualsiasi specie verso l'Istituto le seguenti somme:

- a) per il personale con meno di sei anni di servizio tanti dodicesimi dello stipendio annuo e caroviveri quanti sono gli anni di servizio;
- b) per il personale con più di cinque anni e meno di undici, tanti decimi dello stipendio annuo e caroviveri quanto sono gli anni di servizio;
- c) per il personale con più di dieci anni di servizio e meno di ventuno tanti ventiquattresimi dello stipendio annuo e caroviveri quanti sono gli anni di servizio ed una somma tale che cumulata con l'importo del conto individuale lordo rappresenti il valore capitale di una rendita vitalizia pari a tanti cinquantesimi dell'ultimo stipendio annuo quanti sono gli anni di servizio;
- d) per il personale con più di venti anni di servizio una somma tale che, cumulata con l'importo del conto individuale lordo, rappresenti il valore capitale di una rendita vitalizia pari a tanti quarantesimi dell'ultimo stipendio annuo quanti sono gli anni di servizio.

Al personale con più di dièci anni di servizio che non abbia diritto ai termini del vigente regolamento del personale della Cassa Nazionale, all'integrazione del fondo di previdenza, come alle precedenti lettere c) e d) saranno corrisposti tanti decimi di stipendio annuo e caroviveri quanti sono gli anni di servizio.

Art. 3.

Per anni di servizio agli effetti dell'articolo precedente si intendono gli anni compiuti dalla data di effettiva assunzione, computando come anno intero la frazione superiore a sei mesi e trascurando quella inferiore.

Per gli ex-combattenti che erano in servizio presso la Cassa Nazionale almeno sei mesi prima del 24 maggio 1915 gli anni di servizio saranno computati secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

Per stipendio agli effetti dell'articolo precedente si intende lo stipendio annuo effettivamente goduto al momento della cessazione dal servizio ivi compresa la tredicesima mensilità.

Il valore capitale di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo è calcolato secondo la tariffa vigente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per le rendite vitalizie immediate pagabili a rate mensili posticipate.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Belluzzo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1636, relativo alla revisione ed all'assetto definitivo del ruolo ingegneri del Regio Corpo del Genio aeronautico» (N. 597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1636, relativo alla revisione ed all'assetto definitivo del ruolo ingegneri del Regio Corpo del Genio aeronautico.».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1636, relativo alla revisione ed all'assetto definitivo del ruolo ingegneri del Regio Corpo del Genio aeronautico. .

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1636, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 227 del 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visto il decreto 1º agosto 1923 del Vice Commissario per l'aeronautica col quale veniva notificato un bando di concorso a 71 posti nel Corpo militare del Genio aeronautico;

Vista la decisione 19 gennaio-26 febbraio 1926, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in accoglimento di ricorso prodotto da interessati, dichiarava nulle e prive di ogni efficacia legale tutte le operazioni com-

piute dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto e conseguentemente tutte le nomine ai vari gradi nel Corpo del Genio aeronautico le quali ebbero per base la graduatoria compilata dalla Commissione medesima salvo gli ulteriori provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto 5 marzo 1926 col quale il Ministero per l'aeronautica diffidava gli interessati a ripresentare non oltre il 30 aprile 1926 i documenti richiesti per partecipare al concorso in parola e necessari per procedere nuovamente alle operazioni di graduatoria;

Visto il decreto 4 maggio 1926 col quale il ministro per l'aeronautica nominava la Commissione incaricata di procedere alle nuove operazioni di valutazione ed esame dei candidati al concorso di cui sopra;

Visto l'esito del lavore compiuto dalla Commissione stessa;

Considerata la necessità di contemperare le giuste esigenze derivanti sia dalle legittime aspettative sorte dalla decisione suaccennata del Consiglio di Stato, sia dallo stato di fatto creatosi in seguito alle nomine effettuate in base alle operazioni di graduatoria come sopra annullate;

Considerata altresì l'urgenza di provvedere in modo sollecito e definitivo all'assetto del ruolo ingegneri del Corpo del Genio aeronautico e di dare per ogni effetto, piena efficacia agli atti fin qui compiuti nella loro veste dagli ufficiali, le cui nomine sono state annullate ed a quelli nei loro confronti comunque disposti dall'Amministrazione;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per la guerra e per la marina, di concerto col ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro dell'aeronautica:

a) di provvedere, in dipendenza dell'esito delle operazioni compiute dalla Commissione di cui al decreto 4 maggio 1926 sopra accennato, alle nomine nei vari gradi di ufficiale del

Regio Corpo del Genio aeronautico dei vincitori del concorso bandito col decreto 1º agosto 1923 summenzionato con anzianità decorrente dal 31 ottobre 1923.

Qualora non venissero ricoperti in un grado i posti messi a concorso potrà procedersi ad un corrispondente maggior numero di nomine nel grado inferiore;

- b) di assegnare, su proposta di una Commissione all'uopo nominata il grado da colonnello a capitano a coloro che furono nominati in base alle operazioni del concorso annullato e che non vennero classificati dalla Commissione di cui al decreto 4 maggio 1926.
- Questi seguiranno nel ruolo l'ultimo dei pari grado vincitori del concorso, ugualmente con anzianità 31 ottobre 1923;
- c) di conservare, a titolo provvisorio, il grado rivestito tanto per effetto delle nomine disposte in dipendenza del concorso annullato, quanto per successive promozioni effettuate sotto qualsiasi titolo per ricoprire le vacanze dell'organico, a coloro che in base al risultato delle operazioni compiute dalla Commissione di cui al sopra citato decreto 4 maggio 1926, dovrebbero essere inquadrati in un grado inferiore.

Questi ufficiali verranno, con tale grado, collocati in soprannumero, e saranno riammessi nei quadri con decorrenza dalla data in cui, ove fossero stati posti in ruolo col grado inferiore, avrebbero potuto conseguire la promozione sia ad anzianità che a scelta; sino a tale epoca sarà lasciato vacante un ugual numero di posti nel grado immediatamente inferiore;

d) di procedere — sulla base dei ruoli quali risulteranno composti alla data del 31 ottobre 1923, dall'applicazione dei precedenti commi a) e b) e dai successivi concorsi, e previo giudizio di una commissione all'uopo nominata — alle promozioni, sia ad anzianità che a scelta e con le norme vigenti nel tempo, nel numero e con le anzianità corrispondenti a quelle già disposte; ed alla conferma delle promozioni effettuate per merito eccezionale.

Art 2

I provvedimenti emanati in attuazione del presente decreto non modificano la posizione di stato degli ufficiali ai quali si riferiscono; producono effetti limitatamente all'ulteriore svolgimento di carriera e non danno luogo a pagamento di arretrati.

Contro i detti provvedimenti di carattere amministrativo non è ammessa alcun gravame giurisdizionale nè da parte dei concorrenti nè di altri interessati.

Art. 3.

Sino a quando non siasi provveduto in conformità del presente decreto, gli ufficiali del Regio Corpo del Genio aeronautico, ai quali il decreto stesso si riferisce, continueranno a rimanere nella attuale posizione per ogni effetto di legge.

Essi potranno chiedere il rientro nei ruoli di provenienza del Regio esercito o della Regia marina entro sei mesi dalla data del provvedimento col quale vengono inquadrati a norma del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI Volpi

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sara poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2413, contenente disposizioni sulle
Casse di risparmio ordinarie, e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3131, contenente disposizioni per le filiali dei Monti di Pietà di prima categoria e per la denominazione di Banca popolare » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legne: « Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2413, contenente disposizioni sulle Casse di risparmio ordinarie, e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3131, contenente disposizioni per le filiali dei Monti di pietà di prima cate goria e per la denominazione di Banca popolare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2413 e 30 dicembre 1923, n. 3131, che disciplinano l'apertura delle sedi secondarie, succursali, filiali ed altre dipendenze di Casse di risparmio ordinarie e di Monti di pietà di prima categoria e l'uso della qualifica di « popolare » da parte degli Istituti di credito.

ALLEGATI.

I. Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3a);

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Casse di risparmio ordinarie non potranno aprire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie o dipendenze qualsiansi nei mandamenti, o nel caso che i comuni abbiano più mandamenti, nei comuni in cui al 1º gennaio 1923 esistevano altre casse ordinarie di risparmio o loro dipendenze.

Art. 2.

Fermo rimanendo il divieto di cui all'articolo precedente, le casse di risparmio ordinarie
non potranno aprire sedi secondarie, succursali,
filiali, agenzie o dipendenze qualsiansi nelle Provincie in cui alla data del 1º gennaio 1923, esistevano altre casse di risparmio ordinarie o loro
dipendenze, salvo il caso che le casse o dipendenze della Provincia interessata dichiarino di
non opporvisi.

In caso di conflitto sarà provveduto con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Con le forme prescritte dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546, (serie 3ª) potrà essere autorizzata la fusione o federazione di due o più Casse di risparmio ordinarie, nell'ambito della stessa regione, sempre che siano completamente tutelati gli interessi dei depositanti.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, potrà essere disposta, entro un anno dall'andata in vigore del presente decreto, la chiusura delle sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie o dipendenze qualsiansi di Casse di risparmio ordinarie, aperte posteriormente al 1º gennaio 1923, concedendo in ogni caso alle Casse interessate un termine non minore di sei mesi per uniformarsi al provvedimento adottato.

Art. 5.

Gli amministratori ed i direttori delle Casse di risparmio che contravvengano alle disposizioni del presente decreto o non ottemperino nei termini stabiliti all'obbligo di chiudere le sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie o dipendenze qualsiansi, di cui al precedente articolo, saranno passibili delle penalità indicate nell'art. 29 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, (serie 3°), sulle casse di risparmio ordinarie.

Art. 6.

È fatto divieto alle società di credito che non siano costituite secondo le disposizioni del libro I, titolo IX, sezione VII, del vigente Codice di commercio, di conservare e di assumere nella loro denominazione la qualifica di « popolare ».

Il presente divieto avrà effetto dal 1º gennaio 1924.

Gli amministratori, i direttori e i soci responsabili che vi contravvengano saranno passibili delle penalità, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto si applica alle nuove provincie e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI CORBINO OVIGLIO.

V. — Il Guardasigilli: Oviglio.

II. Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3131.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, recante norme per le Casse di risparmio ordinarie e per le Banche popolari;

ritenuta l'opportunità di estendere le medesime norme ai Monti di Pietà di prima categoria;

ritenuta l'opportunità di prorogare il termine entro il quale è fatto divieto alle Società di credito non costituite secondo le disposizioni del libro I, titolo IX, sezione VII del codice di commercio di mantenere la qualifica di «popolare»;

sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro per la giustizia, e gli affari di culto:

sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme contenute nel Regio decreto legge 21 ottobre 1923, n. 2413, intorno alla apertura di sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie o dipendenze qualsiansi delle Casse di risparmio ordinarie si applicano ai Monti di Pietà di prima categoria anche nei rapporti fra Casse di risparmio e Monti di Pietà predetti.

Art. 2.

Il termine previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, è portato al 1º luglio 1924.

Il presente decreto si applica anche alle nuove provincie e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI CORBINO OVIGLIO.

V. — Il Guardasigilli: Oviglio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 22 giugno 1924, n. 988, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non
costituite in forma cooperativa » (N. 12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 giugno 1924, n. 988, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 22 giugno 1924, n. 988, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa.

ALLECATO.

Regio decreto-legge 21 giugno 1924 n. 988.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Veduti il Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, che disciplina l'apertura deile filiali delle Casse di risparmio e l'uso della qualifica di « popolare » da parte degli Istituti di credito, ed il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3131, che modifica il regio decreto predetto;

sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col ministro per la giustizia e gli affari di culto;

sentito il Consiglio dei ministri; abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito con l'art. 6 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, prorogato col Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3131, al 1º luglio 1924, circa il divieto di conservare nella loro denominazione la qualifica di « popolare» da parte delle Società di credito

non costituite secondo le disposizioni del Libro I, Titolo IX, Sezione VII del codice di commercio, è portato al 1º gennaio 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Gazzetta ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 22 giugno 1294.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini Corbino Oviglio.

V. — Il Guardasigilli: Oviglio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 11 dicembre 1924, n. 2147, concernente l'uso della
qualifica di "popolare" da parte delle Società
non costituite in forma cooperativa » (N. 129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 dicembre 1924, n. 2147, concernente l'uso della qualifica di "popolare" da parte delle Società non costituite in forma cooperativa».

Prego l'onorevele senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

. Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 dicembre 1924, n. 2147, concernente l'uso della qualifica di « popolare », da parte delle Società non costituite in forma cooperativa.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 11 dicembre 1924, n. 2147.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 21 ottobre 1923. n. 2413, che disciplina l'apertura delle filiali delle Casse di risparmio e l'uso della qualifica di «popolare» da parte degli Istituti di credito ed i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3131, e 22 giugno 1924, n. 988, che modificano il Regio decreto predetto;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col ministro per la giustizia è gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito con l'art. 6 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, prorogato col Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3131, al 1º luglio 1924, e col Regio decretolegge 22 giugno 1924, n. 988, al 1º gennaio 1925, circa il divieto di conservare nella loro denominazione la qualifica di « popolare » da parte delle Società di credito non costituite secondo le disposizioni del libro I, titolo IX, sezione VII del Codice di commercio è portato al 1º luglio 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini NAVA

OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1230, concernente l'uso della qualifica di "popolare" da parte delle Società non costituite in forma cooperativa » (N. 294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1230, concernente l'uso della qualifica di "popolare" da parte delle Società non costituite in forma cooperativa».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1230, concernente l'uso della qualifica di « popolare », da parte delle Società non costituite in forma cooperativa.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1230.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, che disciplina l'apertura delle filiali delle Casse di risparmio e l'uso della qualifica di « popolare » da parte degli Istituti di credito ed i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3131, 22 giugno 1924, n. 988, e 11 dicembre 1924, n. 2147, che modificano il Regio decreto pre-

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

- Il Guardasigilli: Oviglio.

Articolo unico.

Il termine stabilito con l'art. 6 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, prorogato col Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3131, al 1º luglio 1924, col Regio decreto-legge 22 giugno 1924, n. 988, al 1º gennaio 1925, e col Regio decreto-legge 11 dicembre 1924, n. 2147, al 1º luglio 1925, circa il divieto di conservare nella loro denominazione la qualifica di «popolare» da parte delle Società di credito non costituite secondo le disposizioni del libro I, titolo IX, sezione VII del Codice di commercio, è portato al 1º luglio 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini Nava Rocco

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
1º luglio 1926, n. 1297, concernente l'uso della
della qualifica di "mutua" e di "popolare"
da parte degli Istituti di credito » (N. 692).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1297, concernente l'uso della qualifica di " mutua" e di " popolare" da parte degli Istituti di credito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 1º luglio 1926, n. 1297, concernente l'uso della qualifica di « mutua » e di « poz polare » da parte degli Istituti di credito

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 2 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, che disciplina l'apertura delle filiali delle Casse di risparmio e l'uso della qualifica « popolare » da parte degli Istituti di credito;

Veduti i Regi decreti-legge 30 dicembre 1923, n. 3131, e 22 giugno 1924, n. 988; 11 dicembre 1924, n. 2417, e 8 luglio 1925, n. 1230, che modificano il Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 190, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle Società di credito che si costituiscano in forma diversa da quella prevista dalle disposizioni del libro 1°, titolo IX, sezione VII del vigente codice di commercio è fatto divieto di assumere nella loro denominazione la qualifica di «mutua» o di «popolare».

Lo stesso divieto è fatto alle Società di credito attualmente costituite in base alle sopra citate disposizioni del codice di commercio, quando deliberino di trasformarsi in Società anonima.

Art. 2.

Le Società di credito, già costituite in conformità alle disposizioni del codice di commercio sopra citate, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino trasformate in Società anonime, sono autorizzate e conservare nella loro denominazione la qualifica di « mutua » o di « popolare ».

Art. 3.

Gli amministratori, i direttori e i soci responsabili che contravvengono alle disposizioni del presente decreto saranno passibili delle penalità indicate nell'art. 29 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, (serie terza) sulle Casse ordinarie di risparmio.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 6 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, modificato con i Regi decreti-legge 30 dicembre 1923, n. 3131, e 22 giugno 1924, n. 988, 11 dicembre 1924, n. 2147, e -8 luglio 1925, n. 1230.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore a decorrere dal 1º luglio 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 1º luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Belluzzo — Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. E aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
10 giugno 1926, n. 1076, con cui è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, nella zona a
nord-ovest dell'abitato » (N. 723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1076, con cui è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, nella zona a nord-ovest dell'abitato «.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 10 giugno 1926, n. 1076, con cui è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, nella zona a nord-ovest dell'abitato.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1076, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1º luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità e 12 luglio 1912, n. 866, colla quale fu approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Milano;

Visto il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città stessa per la zona a nord-ovest dell'attuale abitato, tra la ferrovia e la già provinciale Vercellese, redatto dagli ingegneri Cattaneo e Ferrini;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di approvare anche quest'ultimo piano, affinchè possano aver corso importanti opere di viabilità e di edilizia non prorogabili;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano per la zona a nord-ovest dell'abitato, compilato dagli ingegneri Cattaneo e Ferrini di quell'Ufficio tecnico municipale.

Un esemplare di questo piano, munito del visto del ministro proponente, sarà depositato all'archivio di Stato.

Art. 2,

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di anni 25, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Al piano stesso sono estese le disposizioni della legge 12 luglio 1912, n. 866. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Giuriati.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 1º luglio 1926, n. 1198, per l'avocazione al Regio demanio del diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche (N. 604):

Senatori votan	ıti	•		•	152
Favorevoli			ν.		147
Contrari .			٠.	•	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 agosto 1926, n. 1491, recante provvedimenti per la sistemazione delle Regie fonti demaniali di Recoaro e per le espropriazioni all'uopo necessarie (N. 606):

Senatori votanti	•	•	. •	•	$152 \cdot$
Favorevoli .				•	139
Contrari .' .	•.		•	٠.	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 1º luglio 1926, n. 1272, concernente la temporanea importazione dei filati di seta artificiale misuranti 60 mila metri o più per mezzo chilogramma (N. 605):

Senatori votanti .	• •	. 152
Favorevoli		

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158, concernente l'autorizzazione di mutui al comune di Ferrara per la

sistemazione e ampliamento del proprio acquedotto (N. 610):

\mathbf{S}	enatori votanti	•	• :	152
`	Favorevoli		• •	136
	Contrari	•		16.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 luglio 1926, n. 1295, contenente disposizioni per l'esecuzione del Regio decretolegge 17 gennaio 1926, n. 179, che ha stabilito un contributo per la costruzione di case popolari per mutilati ed invalidi di guerra (N. 609):

Senatori votai	nti		•.	• •	. 152
Section 1985					λ.
Favorevoli			•.	••	140
Contrari .		•			12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 12 dicembre 1926, n. 2127, concernente la facoltà giurisdizionale del Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Enti anticipatori per i danni di guerra (N. 681):

Senatori votanti	,	• _ ,	•	•	152
Favorevoli			,	18	36
Contrari				1	6

Il Senato approva.

Delega al Governo del Re per l'emanazione di norme aventi carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno (N. 683):

Senatori voțanti	٠.		٠.		15	52
Favorevoli .	٠.		í	`.	132	~
Contrari	•	•			20	

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 ottobre 1926, n. 1809, recante provvedimenti in materia di ricerca e di coltivazione mineraria (N. 786);

Senatori votanti.			. 152`
Favorevoli			140
Contrari:	•'	•	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 ottobre 1926, n. 1882, che aumenta per l'anno 1926 il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello (N. 574):

Senatori: votanti			•	152
Favorevoli .		ě	:	139
Contrari				13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 999, che modifica il Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2198, relativo alla concessione di mutui industriali nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana (N. 593):

Senatori voțanti	ĺ	•		•	• .	15
Favorevoli			:			139
Contrari				•.		13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 agosto 1926, n. 1634, che proroga il termine per l'applicazione dell'ordinamento amministrativo-contabile nei riguardi della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana (N. 594):

Senatori votanti	•		152
Faverevoli		. •	139
Contrari,	٠,	· •	.13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 luglio 1926, n. 1368, per anticipazione di spese per l'ultimazione delle opere di impianto idrico della Val Tidone (N. 630):

S	enațori votanți.	:	•			152
	Favorevoli			•,		139
	Contrari	•,-	•	;;	•	·13
Sei	nato approva.	•			•	• • •

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Luiggi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LUIGGI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico» (768);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la proroga del termine per l'iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 » (735).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Luiggi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 15 riunione degli Uffici e alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti relativi alla Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza della città di Roma ed agli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto (N. 860);

Conversione in legge del Regio decretolegge 11 novembre 1926, n. 2007, relativo alla prescrizione di somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia per abbonamento al casellario postale, spedizione di periodici, francatura in conto corrente ed altro (N. 588);

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina di marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado (N. 611);

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 dicembre 1926, n. 2051, che modifica la legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro (Numero 672);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2052, che approva disposizioni integrative per il riordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro (N. 673);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1636, relativo alla revisione ed all'assetto definitivo del ruolo ingegneri del Regio Corpo del Genio aeronautico (N. 597);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2413, contenente disposizioni sulle Casse di risparmio ordinarie, e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3131, contenente disposizioni per le filiali dei Monti di Pietà di prima categoria e per la denominazione di Banca popolare (N. 2);

Conversione in legge del Regio decreto 22 giugno 1924, n. 988, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa (N. 12):

Conversione in legge del Regio decreto 11 dicembre 1924, n. 2147, concernente l'uso della qualifica di «popolare» da parte delle Società non costituite in forma cooperativa (N. 129);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1230, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa (N. 294);

Conversione in legge del Regio decretolegge 1º luglio 1926, n. 1297, concernente l'uso della qualifica di « mutua » e di « popolare » da parte degli Istituti di credito (N. 692);

Conversione in legge del Regio decretolegge 10 giugno 1926, n. 1076, con cui è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, nella zona a nord-ovest dell'abitato (N. 723).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 settembre 1926, n. 1673, concernente l'estensione agli ufficiali consolari ed agli impiegati dei consolati esteri in Italia della esenzione già accordata dall'articolo 7 della legge organica di ricchezza mobile agli agenti consolari (N. 708);

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1430, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (N. 727);

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 gennaio 1927, n. 11, concernente la istituzione di un servizio stenografico alla dipendenza del Capo del Governo (N. 733); Conversione in legge del Regio decretolegge 16 agosto 1926, n. 1577, circa la sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali (N. 637);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1466, relativo ad aumento di personale nel Real corpo del Genio civile (N. 60);

Esecuzione dei seguenti atti internazionali stipulatia Berna ed altri Stati, il 23 ottobre 1924;

Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia;

Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia;

Processi verbali annessi alle predette convenzioni (N. 694).;

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1653, che autorizza la cessione gratuita di materiali di puntellamento al comune di Corato (N. 655);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dall'esercizio 1926-27 (N. 585);

Conversione in legge dei Regi decreti 3 giugno 1926, n. 989, 5 giugno 1926, n. 990, 25 giugno 1926, n. 1068, 25 giugno 1926, n. 1225, concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti varî di carattere finanziario e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26 (N. 623);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti varî e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 626);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 ottobre 1926; n. 1894, che disciplina le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei tribunali militari (N. 662);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (N. 527).

La seduta è tolta (ore 18,45).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Giovedì 7 aprile 1927

ALLE ORE 15

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito (N. 795);

Conversione in legge del Regio decretolegge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto (N. 796);

Conversione in legge del Regio decreto legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali (N. 797);

Conversione in legge del Regio decretolegge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione (N. 798);

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento (N.799);

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (N. 800);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 febbraio 1927, n. 115, concernentela sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie (N. 801);

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati (N. 802);

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina (N. 803);

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1548, che approva e rende esecutiva la convenzione 30 luglio 1926, conclusa con la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna (N. 805):

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947 (N. 806);

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 novembre 1926, n. 2164, contenente disposizioni per l'impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini, non prodotti a scopo di vendita, e per la produzione di autovaccini (N. 807);

Conversione in legge del Regio decretolegge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali (N. 808);

Conversione in legge del Regio decretolegge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il col ocamento di personale nei ruoli dell'Amministrazione postale e telegrafica (N. 809);

Conversione in legge del Regio decretolegge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca dispos zioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell' Amm'nistrazione postale e telegrafica (N. 810);

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono (N. 811);

Conversione in legge del Regio decretolegge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione del e pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1156 (N. 812);

Conversione in legge del Reg o decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 813);

Conversione in legge del Regio decretolegge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, indipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (N. 814);

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri enti delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la moto aratura e la elettrocoltura (N. 815);

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due Codici Corviniani (N. 816);

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole (N. 818);

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale Fascista di cultura in Roma (N. 819);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore (N. 820);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume (N. 821);

Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici (N. 822);

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 823);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente l'importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhietti, tetterelle e simili (N. 824);

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 (N. 825);

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto Nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione (N. 826);

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali (N. 827);

Conversione in legge del Regio decretolegge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce, presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali (N. 828);

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea (N. 833);

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi (N. 837):

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925 (N. 842):

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 dicembre 1926, n. 2417, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene mediante scambio di note addil1 settembre 1926 (N. 843);

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo (N. 883);

Ordinamento della carriera diplomaticoconsolare (N. 946);

Ordinamento della carriera dei cancellieri (947);

Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolere (948);

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (N. 949).

Avv. Edoardo Gallina